TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
BARI

Relazione sulla giustizia amministrativa nella circoscrizione Anno 2017

Angelo Scafuri

Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Bari, 3 marzo 2017

Palazzo Diana Filo della Torre

BENVENUTI alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2017.

COMMEMORAZIONE

L'intensa commozione suscitata dalle recenti tragiche vicende mi impongono un minuto di raccoglimento per tutte le vittime della violenza, dell'uomo e della natura.

Consentitemi di accomunare nel ricordo commemorativo le famiglie delle vittime della tragedia ferroviaria Andria-Corato e la figura del prof. Giuseppe Abbamonte, deceduto nel 2016 dopo un'intensa e lunga vita - iniziata professionalmente se non sbaglio proprio presso l'Università di Bari – trascorsa da grande uomo prima ancora che da illustre giurista.

SALUTI

Benvenuti a tutti Voi graditi ospiti: Autorità religiose, civili e militari, colleghi delle magistrature consorelle, amici del Consiglio di Presidenza e dell'Associazione Magistrati Amministrativi, esponenti del mondo accademico, Avvocati del Foro privato e pubblico, Signore e Signori.

Accolgo con gioia ed affetto il Presidente del Consiglio di Stato avv. Alessandro Pajno ed il Presidente nonché Segretario della Giustizia Amministrativa Mario Torsello, che ringrazio vivamente di aver accettato l'invito a presenziare…quali ospiti d'onore!.

Un abbraccio altrettanto affettuoso e caloroso rivolgo a tutti gli amici colleghi di Bari, gli impareggiabili presidenti delle sezioni - Giusy Adamo e Francesco Gaudieri – e poi Gia Serlenga, Desirèè Zonno, Maria Grazia D'Alterio, Paola Patatini, Flavia Risso, Viviana Lenzi, Cesira Casalanguida, Maria Colagrande, Francesco Cocomile, Alfredo Allegretta – magistrati che, oltre ad essere giovani e valenti, non hanno fatto mancare per tutto l'anno trascorso la loro proficua collaborazione, consentendo ancora una volta al Tar Bari di primeggiare nello svolgere la propria funzione giurisdizionale.

PROGRAMMA

Espongo il programma della giornata.

Alla lettura della Relazione (che quest'anno anticipo conterrà una novità sperimentale), seguiranno gli interventi programmati.

Dopo la pronuncia della formula sacramentale, sarò lieto di offrire una colazione, di prodotti tipici pugliesi, un "aperitivo rinforzato" come si suol dire o, meglio ancora, un "pranzo…indebolito".

Quindi, per finire, è prevista per…i più resistenti e volenterosi (!) la visita guidata a piedi alla basilica di San Nicola, che come sapete è il Santo protettore di Bari.

RELAZIONE SULLO STATO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA A BARI

INTRODUZIONE

La presente relazione risponde in primo luogo al dovere di carattere oggettivo di fornire il resoconto della funzione giurisdizionale svolta nell'anno e dei suoi risultati.

Ciò perché, a prescindere dalla sua qualificazione in termini di funzione ovvero di servizio pubblico, la giustizia amministrativa, destinata alla collettività, a quest'ultima deve dar conto dei risultati raggiunti.

D'altra parte la presente cerimonia finisce con il rappresentare la principale se non unica forma di comunicazione pubblica e solenne della giustizia amministrativa, tenuto conto del riserbo che a mio avviso deve sempre connotare l'attività magistratuale, essendo profondamente convinto che il giudice possa e debba parlare solo con la sentenza ed accettarne serenamente anche le critiche e le revisioni nelle forme di rito.

Il pubblico dibattito sull'attività svolta consente il costruttivo confronto, nel rispetto dei reciproci ruoli, con gli altri organi istituzionali e con tutti gli operatori del diritto.

Infine l'inaugurazione, in quanto tale, costituisce il miglior auspicio per l'anno a venire.

PREMESSE

Prima di passare all'analisi dei dati mi paiono doverose alcune premesse.

L'esposizione dei dati statistici non consente, di per sé, di comprendere appieno l'attività giurisdizionale svolta dal Tribunale, stante la natura non burocratica ma eminentemente teoretica e speculativa.

In particolare il mero dato statistico nella sua astrattezza ed aridità non riesce a dar adeguato conto dell'impegno profuso da noi tutti, impegno e dedizione che costituiscono la vera linfa e la vera forza su cui fare affidamento per il migliore e più efficiente esercizio della funzione.

Altro limite derivante dal carattere intellettuale della prestazione è la difficoltà dell'interpretazione del dato statistico, la cui misura condiziona ovviamente la significatività del medesimo.

Ad esempio, il numero dei ricorsi deve essere ricondotto alla fiducia nella giustizia oppure al tasso di litigiosità dei cittadini o ancora al costo della giustizia o alla professionalità degli avvocati o alla correttezza dell'azione della Pubblica Amministrazione?

Se ci si riflette, forse ogni dato è passibile di questa varietà dell'analisi eziologica e può essere logicamente spiegato anche da un'azione combinata di tutte le surricordate variabili.

In definitiva, l'approccio più attendibile per valutare l'oggettività dell'esercizio della funzione/servizio pubblico appare quello di esaminare come il Tar abbia concretamente fatto fronte alla richiesta di giustizia, così individuando eventuali disfunzioni ed i loro possibili rimedi.

Un'ultima avvertenza, anche se forse la più importante.

I dati non hanno vita propria, non nascono, crescono e vivono da soli ma hanno un significato se ed in quanto prodotto dello sforzo dell'uomo.

In altri termini, i risultati che vado ad esporre sono dovuti alla sinergia tra le tre componenti del sistema giustizia, inteso soprattutto come complesso di importantissime risorse umane.

In primis, gli AVVOCATI, del pubblico e privato foro, che hanno il delicatissimo compito di tradurre in termini tecnici le legittime rivendicazioni delle parti, siano esse private o pubbliche, così da permettere, nell'adeguato contraddittorio processuale, la formazione del sereno ed equilibrato convincimento del giudice.

Ringrazio di cuore il foro barese di aver assolto a tali compiti con professionalità e passione, collaborando nel miglior modo per una giustizia connotata da serenità ed equilibrio.

Seconda componente, il PERSONALE AMMINISTRATIVO, che quotidianamente, sotto la guida sapiente ed allo stesso tempo ferma del Segretario Generale dott.ssa Anna Mongelli, ha onorato i propri compiti istituzionali con assoluto spirito di servizio.

Tutti hanno operato come una vera e propria squadra, non

lesinando la collaborazione e dedizione al lavoro, per cui mi sembra doveroso, tenuto conto del numero in verità esiguo, con ben 5 carenze rispetto all'organico di diritto, citarli in rapida sequela, dalle signore ai signori Rosanna Boccola, Elvira Cacciapuoti, Romana Larocca, Carmela Angelillo, Virginia Ricco, Rita Patruno, Francesco Montenegro, Alessio Di Tardo, Paolo Colamorea, Giuseppe Domanico, Matteo Parato, Oronzo Mastrangelo, Giovanni Sivo, Michele Proscia, Michele Damato, Giuseppe Colaianni, Alfredo Rizzi, Giovanni Granata, Pasquale Grasso, Giuseppe Morelli, Michele Remini, Salvatore Amoroso, Peppino Caputo.

Anche ad essi va il mio sentito e sincero ringraziamento, con una menzione ulteriore e particolare per il Direttore della I sezione dott. Francesco Montenegro, mio vero braccio destro, per la cui preziosissima opera di supporto non riesco a trovare adeguati termini di apprezzamento.

Da ultimo, noi GIUDICI, cui tocca decidere la sorte di persone e della collettività tutta, facendo affidamento, oltre che sulle conoscenze giuridiche, anche sull'equilibrio ed il buon senso.

Nel riscontrare la piena e completa adesione all'accorato appello contenuto nella relazione 2016 a consentirci di fare giustizia, discretamente e serenamente, rinnovo l'auspicio di poter parlare solo con le sentenze, con coscienza ed abnegazione, senza presumere che costituiscano verità assoluta ma anzi nella consapevolezza che, in quanto terrena, realizzano solo e purtroppo la minore ingiustizia possibile.

STATISTICHE

Fatte queste generali e necessarie premesse, passo ad esporre la situazione del Tribunale, sviluppata secondo alcune più rilevanti aree di indagine.

RICORSI

I ricorsi depositati nell'anno sono stati pari a 1842, di cui 265 rappresentati dai motivi aggiunti.

I ricorsi decisi sono stati 1886 - di cui ben 364 nello stesso anno 2016 - con 155 sentenze brevi.

Va tenuto presente che, per quanto sopra ricordato, l'interpretazione del dato, a prescindere dal connotato di positività o negatività che se ne voglia trarre, non può tralasciare di considerare la difficile congiuntura socio-economica, insieme con il confermato costo di accesso alla giustizia, rappresentato dal contributo unificato, il cui ricavato è in parte destinato, come noto, a finanziare le spese dell'organizzazione giudiziaria.

Il numero dei ricorsi pendenti è 4631, con ulteriore abbattimento dell'arretrato di circa il 7%.

Se si tien conto che nel 1997, vale a dire una ventina di anni fa, vi erano circa 34.000 ricorsi, sono evidenti i notevoli miglioramenti.

Questi dati, per i quali in definitiva si è riusciti a risolvere più affari di quanti ne sono stati introitati, vanno ascritti senza dubbi di sorta allo spirito di servizio e di sacrificio dei magistrati tutti e di tutto il personale di segreteria, la cui capacità produttiva da più di un decennio non manifesta alcuna inversione di tendenza ma palesa il costante e gravoso impegno di loro tutti finalizzato alla totale eliminazione dell'arretrato, onde consentire l'obiettivo di realizzare appieno il principio di ragionevole durata del processo.

TIPOLOGIA MATERIE

Il contenzioso pendente più rilevante è rappresentato da quello inerente l'edilizia ed urbanistica (circa il 26%), il pubblico impiego (9%), l'ambiente (8%), le autorizzazioni e concessioni (7%), l'attività contrattuale pubblica (6%), la sanità (7%), i ricorsi per l'esecuzione del giudicato (4%).

In particolare va registrata la completa evasione dei ricorsi in materia di appalti pubblici, essendo ormai fissati in pubblica udienza solo quelli relativi all'anno in corso.

Si tratta di un risultato molto soddisfacente, atteso la rilevanza della materia per i suoi riflessi sull'economia ed anche le notevoli difficoltà connesse all'introduzione del cd. rito superaccelerato, che ha creato non pochi problemi di contemperamento con il rito speciale, peraltro anch'esso accelerato rispetto a quello ordinario.

TUTELA CAUTELARE

Per quanto riguarda la tutela cautelare va innanzitutto premesso che delle nuove domande (1842), n. 932 (vale a dire circa il 50%), recano istanza di sospensione degli atti impugnati.

Ciò dimostra che il nostro sistema di giustizia amministrativa, in linea con i principi del diritto europeo, mediante il processo d'urgenza, autonomo anche se strumentale rispetto a quello di merito, è in grado di assicurare l'effettività della tutela.

OTTEMPERANZA

L'altro strumento chiave per assicurare una tutela anche pienamente satisfattiva è costituito dall'ottemperanza al giudicato, i cui nuovi ricorsi sono stati nell'anno 2016 pari a 273 (320 nel 2015), con una flessione del 14%.

Al riguardo non può mancarsi di stigmatizzare il comportamento dell'ente pubblico, che non poche volte sembra preferire allo spontaneo adeguamento al dictum giudiziale la propria coattiva sostituzione, con aggravio di spese, eventuale risarcimento e responsabilità contabile oltre che disciplinare.

La maggior parte di tale contenzioso concerne i provvedimenti del Giudice ordinario di condanna al pagamento di somme determinate; al riguardo, il peggior debitore risulta essere lo Stato per il pagamento dei danni rivenienti da emotrasfusione ex lege n. 210/1992.

SILENZIO

Il numero dei ricorsi proposti avverso il silenzio della P.A. (72; + 11% rispetto all'anno scorso) conferma che le istanze dei cittadini non sempre sono riscontrate in tempi congrui, qualunque sia il contenuto delle relative determinazioni; ciò comporta ovviamente che l'amministrato è costretto a rivolgersi al giudice, con inutile aggravio di costi e di tempi.

PROVVEDIMENTI PUBBLICATI

Sono stati pubblicati circa 3000 provvedimenti giurisdizionali.

Come detto, ancora una volta i ricorsi decisi hanno superato quelli depositati, con conseguente ulteriore diminuzione dei giudizi in attesa di definizione.

Nel 2016 il Tribunale ha pubblicato 1234 sentenze di merito, di cui n. 1079 ordinarie e n. 155 sentenze brevi.

Sono stati adottati n. 613 provvedimenti cautelari (n. 747 nel 2015), di cui 496 ordinanze e 117 decreti.

Ad essi vanno aggiunti ordinanze collegiali, decreti decisori e provvedimenti di vario contenuto e natura: ordinanze presidenziali, decreti ingiuntivi, decreti collegiali, decreti presidenziali, dispositivi di sentenze.

Per quanto riguarda gli esiti, le decisioni finali di accoglimento - 524 (39%) - superano quelle di rigetto, 328 (24%).

Si tratta di un dato che tenderei a svilire: il giudice valuta esclusivamente secondo giustizia.

Del resto anche questo risultato si presterebbe alle suddette svariate interpretazioni: più ricorsi accolti significa un giudice più "buono" o, per così dire, un'amministrazione più "cattiva"?

Per converso, più ricorsi respinti prefigurano un giudice più rigido o un'amministrazione più corretta?

Piuttosto va rimarcato il rilevante numero di sentenze estintive del giudizio (349), sia che abbiano dichiarato il difetto di giurisdizione (50) ovvero preso atto della cessazione della materia del contendere (116) o del sopravvenuto difetto d'interesse dichiarato dalle parti (108) o comunque dell'improcedibilità (66) o infine della rinuncia al ricorso (9).

Tali decisioni, invece di impegnare il Collegio, avrebbero potuto essere definite più celermente con decreto monocratico decisorio se solo vi fosse stata la tempestiva comunicazione della causa estintiva, con conseguente possibilità di trattare altri affari rispondenti a più vivo interesse delle parti.

Agli stessi fini non appare inopportuno stigmatizzare le numerose domande di rinvio della trattazione, obiettivo agevolmente ottenibile con una migliore gestione del rapporto tra avvocato e cliente, atteso il largo anticipo con cui viene dato avviso dell'udienza (più di due mesi prima), senz'altro sufficiente a concordare la condotta processuale.

GIURISPRUDENZA

La notevole mole di lavoro che ho cercato di illustrare si è tradotta ovviamente in una giurisprudenza, vale a dire in una serie

di pronunce che, pur non vigendo in Italia un sistema di common law (in sintesi di vincolatività del precedente), oltre a decidere il caso concreto, costituiscono anche significativi e preziosi riferimenti per tutti gli operatori del settore.

Ampio e vario è lo spettro delle questioni di cui questo Tribunale ha avuto modo di occuparsi, con riguardo a vicende di grande rilevanza economica e sociale.

Basti citare gli appalti, l'edilizia ed urbanistica, gli Enti locali, la gestione ed il trattamento dei rifiuti, la produzione di energia "pulita", tutte materie ove la salvaguardia delle posizioni soggettive individuali va contemperata con i rilevanti interessi pubblici implicati.

Numerosi i provvedimenti che sarebbero meritevoli di segnalazione, sia per l'impegno di studio e di ricerca sia per gli effetti di grande rilievo che hanno determinato sugli equilibri delle scelte amministrative compiute dai soggetti pubblici coinvolti.

Tuttavia la specificità delle singole questioni affrontate dal Tribunale nel corso dell'anno mi hanno indotto a preferire, onde non appesantire questa relazione, di raccogliere in appendice, a cura degli stessi estensori, alcune pronunce esemplificative nelle varie materie di competenza delle singole sezioni.

Peraltro, per ogni ulteriore approfondimento, anche quest'anno la relazione è corredata altresì del pregevole volumetto, a cura della Camera Amministrativa di Bari, recante la più ampia rassegna delle decisioni del Tribunale.

LE PROSPETTIVE

Questa relazione non potrebbe essere completa se non desse altresì conto di ciò che ci attende nel 2017.

Pur nella difficoltà di immaginare scenari di riforme strutturali, non può mancare un accenno al PAT, acronimo che sta per processo amministrativo telematico, che, dopo una serie di rinvii, è entrato in vigore dal 1° gennaio.

L'informatizzazione del processo amministrativo - con la completa digitalizzazione degli atti e dei documenti di causa – comporterà sicuri vantaggi, così da tener fede all'impegno istituzionale di rendere all'utenza il miglior servizio di giustizia.

Dal punto di vista organizzativo è mia precipua intenzione adoperare ogni mezzo per ulteriormente ridurre la durata del processo, essendo profondamente convinto che l'effettività della giustizia nell'attuale momento storico sia costituita da sentenze che, concise ma allo stesso tempo adeguatamente motivate, siano pubblicate in tempi rapidi.

Al riguardo evidenzio la previsione di apposite udienze tematiche, dedicate a singole tipologie di contenzioso - ad esempio di recente si è posto il problema delle assegnazione degli appar-

tenenti al soppresso corpo forestale dello Stato - in tal modo adattando l'organizzazione della giurisdizione alle esigenze della domanda di giustizia.

Mi ripropongo altresì una sempre più fattiva e proficua collaborazione con i colleghi delle altre magistrature, con tutto il foro - sia libero sia erariale – con il mondo accademico, in un confronto continuo e nella prospettiva del reciproco arricchimento di esperienza e professionalità, mediante giornate di studio in appositi incontri periodici – denominati "liberum forum" – a tema non programmato.

Nel pieno perseguimento della propria missione istituzionale, il Tar Bari ha voluto altresì dare il proprio contributo alla formazione professionale giuridica delle nuove generazioni.

Così, numerosi gruppi di studenti, universitari e non, hanno potuto assistere alle udienze; nel futuro si sta pensando anche ad un "open day".

Del pari sono stati selezionati, attraverso bandi di concorso per titoli, giovani laureati da avviare ad un impegnativo programma di tirocinio in affiancamento ai magistrati in servizio.

Analogamente è stata altresì intensificata la collaborazione con la scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", accogliendo diversi tirocinanti, cui è stata offerta un'importante occasione di apprendimento "sul campo".

Tutto ciò nella consapevolezza che il giudice amministrativo è aperto al dialogo sociale ed istituzionale, che trova nei giovani che si affacciano al mondo delle professioni giuridiche degli interlocutori importanti ed attenti.

LE SLIDES

Fin qui l'elemento quantitativo.

Ma la qualità, vale a dire, scusate la presunzione, l'elemento più rilevante del lavoro di noi tutti, intendendo sempre avvocati, personale amministrativo e giudici?

E' difficile rappresentare e rendere tangibile la qualità, perché, al di là dell'abuso del termine, è qualcosa di etereo, di cui talvolta si ha contezza a distanza di tempo, ed è un fattore che talora viene considerato marginale rispetto ai valori preponderanti, quali l'economia e la celerità.

Per tentarne comunque una raffigurazione simbolica, si è pensato, su mia sollecitazione ma in verità con l'entusiastica condivisione dei colleghi, del personale ed anche degli avvocati – è una chiara chiamata di corresponsabilità… - a delle slides, che, oltre a riassumere i dati già illustrati, consentano di imprimere nella memoria i concetti e soprattutto diano una minima parvenza di quelle che sono le difficoltà e le emozioni del nostro lavoro quotidiano.

CONCLUSIONI

Ringraziando tutti della pazienza, concludo assicurando che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia continuerà ad essere, come è sempre stato, al servizio dei cittadini e quindi della Giustizia e con l'auspicio, ma anche la convinzione, di poter fare ancora meglio e di più nel futuro

DICHIARO UFFICIALMENTE APERTO L'ANNO GIUDIZIARIO 2017

APPENDICE

Sentenza 12 luglio 2016 n. 909 **Pres., est. G. Adamo**

Chiarisce la legittimazione ad agire in ottemperanza per le spese di giudizio liquidate in sede civile in favore del difensore anticipatario.

La richiesta riguardante le spese legali del giudizio civile, invece, dev'essere respinta.

In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.), invero, s'instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorarie e, analogamente, a chiedere l'esecuzione del giudicato con il rito dell'ottemperanza in sede di giudizio amministrativo (Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2008, n. 27041; T.A.R. Lazio, Sez. II, 24 febbraio 2015, n. 3275).

Sentenza 23 agosto 2016 n. 1073 **Pres., est. G. Adamo**

Esclude la sospensione delle procedure esecutive dopo l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario, ex *articolo 243*-bis *e seguenti del decreto legislativo 2000 n. 267*

Il Comune di Foggia, costituendosi, ha contestato la pretesa attorea. In particolare, ha eccepito che è stato approvato dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti (deliberazione n. 183/PRSP/2014 del 24 ottobre 2014, non impugnata dal ricorrente, *ex* art. 243-*quater*, comma quinto, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267) il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Foggia, adottato, ai sensi dell'art. 243-*bis* e seguenti del decreto legislativo 2000 n. 267, con deliberazione consiliare del 19 febbraio 2013.

Secondo la prospettazione della parte, la procedura giustificherebbe la necessità per l'Ente di un periodo più lungo per espletare tutte le formalità di rito, mentre la nomina di un commissario *ad acta* andrebbe a gravare enormemente sulle casse comunali, anche considerando la circostanza che il ricorso è stato proposto vigente ancora il periodo di sospensione *ex* art. 243-*bis*.

La questione è stata affrontata dalla giurisprudenza, la quale ritiene che, dopo l'avvenuta approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, cessi la sospensione *ex lege* delle procedure esecutive, prevista dal citato art. 243-*bis*, quarto comma ("4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3"). Diventa dunque inammissibile frapporre ostacoli alla compiuta esecuzione di pro-

nunce giudiziarie di condanna divenute definitive, ovvero procrastinarla, sostanzialmente *sine die*, a mezzo di richiami al rispetto di ordini cronologici degli adempimenti dell'Amministrazione, peraltro formulati in via del tutto generica (tra le tante: T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I. 27 maggio 2015 n. 789; Sez. II, 21 maggio 2015 n. 777; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 22 giugno 2016 n. 3212; 6 maggio 2016 n. 2328; 31 marzo 2016 n. 1650; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 21 aprile 2016 n. 1109).

A ciò consegue che, nel caso in esame, non vi sia più alcuna ragione per sospendere il giudizio e che pertanto quest'ultimo possa essere definito. In ogni caso, tenuto conto dell'art. 243-*bis*, comma settimo, e dell'art. 243-*quater*, comma terzo, secondo periodo, si ritiene di trasmettere, per opportuna conoscenza, la presente sentenza alla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti.

Sentenza 27 ottobre 2016 n. 1247 **Pres., est. G. Adamo**

*Esplicita i criteri dell'applicazione della penalità di mora (*astreinte*) ai sensi dell'articolo 114, quarto comma, lettera e), del codice del processo amministrativo*

La domanda diretta alla fissazione di un'ulteriore somma a carico dell'Amministrazione nel caso di ritardo nell'esecuzione del giudicato dev'essere anch'essa accolta.

La Sezione si era orientata in senso opposto in considerazione dell'attuale stato della finanza pubblica.

Si ritiene però di dover adeguare le decisioni in materia di ottemperanza a condanne del giudice civile nei confronti del Ministero della salute, a seguito del riconoscimento dei benefici di cui alla

legge 25 febbraio 1992 n. 210, ai principi espressi dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 25 giugno 2014 n. 15.

Con tale pronuncia si è innanzitutto chiarito che l'istituto opera per tutte le decisioni di condanna adottate dal giudice amministrativo *ex* art. 112 del codice del processo amministrativo, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie.

Si è sottolineato, poi, in particolare, che, in tale contesto, la penalità di mora, "assumendo una più marcata matrice sanzionatoria che completa la veste di strumento di coazione indiretta, si atteggia a tecnica compulsoria che si affianca, in termini di completamento e cumulo, alla tecnica surrogatoria che permea il giudizio d'ottemperanza" (p. 6.3.). Essa in definitiva svolge una "funzione deterrente e general-preventiva" e dunque "assolve ad una funzione coercitivo-sanzionatoria e non, o quanto meno non principalmente, ad una funzione riparatoria" (p. 6.5.); ciò esclude il rischio di duplicazione di risarcimenti, con correlativa locupletazione del creditore e depauperamento del debitore. Invero, "Trattandosi di una pena, e non di un risarcimento, non viene in rilievo un'inammissibile doppia riparazione di un unico danno ma l'aggiunta di una misura sanzionatoria ad una tutela risarcitoria".

Di conseguenza, l'Adunanza plenaria ha precisato che le peculiari condizioni del debitore pubblico non possono comportare un'astratta inammissibilità della domanda relativa a inadempimenti pecuniari, ma giocano il ruolo di fattori da considerare in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nonché al momento dell'esercizio del potere discrezionale di graduazione dell'importo (p. 6.5.1.).

In concreto, il Ministero della sanità rappresenta un'Amministrazione significativamente inadempiente in quanto risulta quella più frequentemente evocata in giudizio dinanzi a questo Tribunale con i ricorsi in ottemperanza della suddetta specie. In effetti, tale inadempimento persiste in modo sistematico, pur essendo il diritto degli istanti già definitivamente riconosciuto dal giudice civile (con relativa condanna esecutiva) e non essendo quindi facilmente rintracciabili ragioni di opposizione nel merito.

In questa situazione, in cui l'esito delle azioni proposte appare sostanzialmente scontato, lo stesso instaurarsi del contenzioso produce ulteriori aggravi di costo certi, costituiti dalle spese spettanti ai difensori, e, in generale, un non ottimale impiego delle risorse della Giustizia amministrativa.

In ogni caso, neppure possono addursi difficoltà di tipo contabile, poiché l'Amministrazione, obbligata in base ad una normativa ormai interpretata e applicata da tempo secondo consolidati indirizzi giurisprudenziali, sarebbe comunque in condizione di disporre il pagamento, da regolare in conto sospeso, ai sensi dell'articolo 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, anche in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo.

Di conseguenza, deve ritenersi che, nella fattispecie, la Sezione possa fissare la somma di denaro dovuta dal resistente Ministero per il ritardo nell'esecuzione del giudicato, dovendosi escludere, per i motivi sovraesposti, l'iniquità della penalità o la presenza di altre ragioni ostative.

A norma dell'articolo 114, quarto comma, lettera e), del codice del processo amministrativo, come integrato dall'articolo 1,

comma 781, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell'esercizio del potere discrezionale di graduazione dell'importo, dunque, il Collegio determina, quale penalità di mora, la somma di € 20 (venti) per ogni giorno di ritardo, decorrente dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza. Tale statuizione costituisce titolo esecutivo.

Al proposito, non è superfluo aggiungere che tale quantificazione non può che discostarsi dall'indicazione contenuta nell'ultima parte del novellato articolo 114, quarto comma, lettera e) ("detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali"), poiché un tasso annuale dello 0,2% non può evidentemente svolgere alcuna "funzione coercitivo-sanzionatoria", finendo tale criterio di liquidazione per frustrare la stessa finalità della norma.

Si dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti.

Sentenza n. 1262 dell'8 novembre 2016 – **Pres. Est. Gaudieri**

In materia di appalto di servizi il Tribunale ha preso una posizione critica sulla novella dell'art. 120 c.p.a. così come modificato dall'art. 204, lett. b. del d. lgs n. 50 del 2016., a mente delle cui indicazioni, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, con l'avvertenza che l'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dai successivi atti delle procedure di affi-

damento, anche con ricorso incidentale. Dopo aver ricordato che la novella, in parte qua, è stata ritenuta dal Consiglio di Stato, in sede consultiva, condivisibile, per ragioni di politica giudiziaria deflattiva del contenzioso, la Sezione ha rimarcato la stridente "disarmonia" di un sistema di tutele sicuramente innovativo, introdotto dal nuovo codice dei contratti pubblici, scritto in maniera raffazzonata e frettolosa, con acquisizioni giurisprudenziali, storicamente consolidate, in ordine ai principi in tema di concretezza ed attualità dell'interesse ad agire che consentono possa dolersi dell'illegittimità degli atti amministrativi solo chi da essa riceva una lesione immediata e certa, non essendo il ricorso giurisdizionale rimedio dato nell'interesse astratto della giustizia o per ottenere parametri di legalità dell'azione amministrativa , disancorato da un effettivo e non ipotetico vantaggio derivante all'attore in caso di contestazione (ex multis Cons. St. n. 1634/2003).

Con la citata pronuncia ha poi affermato che i consolidati principi in ordine alla piena conoscenza dell'atto, acquisita aliunde e segnatamente con la presenza alla seduta di gara del rappresentante dell'impresa, deve ritenersi utilizzabile, nel nuovo codice, anche per i provvedimenti di ammissione (equiparati, quanto alla loro portata lesiva, ai provvedimenti di esclusione).

Nel merito, ha ribadito il principio della diversa latitudine del concetto di "servizi analoghi" rispetto ai "servizi identici", affermando che laddove l'amministrazione chiede ai concorrenti di documentare il pregresso svolgimento di servizi analoghi, intende acquisire conoscenze in ordine alle precedenti esperienze maturate dall'impresa quali indici significativi della capacità della stessa di eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto. Il concetto di analogia, tuttavia, non può essere dilatato fino al punto da ri-

comprendervi qualunque attività in alcun modo riconducibile a quella oggetto dell'appalto.

Sentenza n. 1450 del 29 dicembre 2016 – **Pres. Est. Gaudieri**

Il Tribunale si è pronunciato in ordine alla tutela che l'ordinamento appresta agli acquirenti di abitazioni private, laddove l'originario lottizzante, costruttore degli immobili venduti ai ricorrenti, abbia omesso di realizzare le opere di urbanizzazione primaria in violazione degli obblighi assunti con la convenzione urbanistica sottoscritta con l'amministrazione comunale e quest'ultima ometta di attivare le garanzie fideiussorie.

Con la citata sentenza, la Sezione, dopo aver richiamato pacifici principi in materia di silenzio, ha espresso le seguenti coordinate ermeneutiche:

gli acquirenti di abitazioni private, non essendo parti dell'originaria convenzione stipulata tra il lottizzante e l'amministrazione comunale, non hanno titolo ad agire ex contractu, e ciò in applicazione dell'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione a mente delle cui indicazioni ; " l'inadempimento dell'obbligazione di realizzare le opere di urbanizzazione (primaria e secondaria), assunta dal privato lottizzante nei confronti del comune con la convenzione di lottizzazione (ai sensi della legge n. 765 del 1967) può essere preteso in via giurisdizionale coattiva dal comune, non invece dagli aventi causa dal lottizzatore resisi acquirenti di singoli lotti di terreno edificati, stante la loro estraneità alla convenzione (Cass. C,v. sez. I 11 febbraio 1994 n. 1384);

gli acquirenti possono attivare nei confronti del comune l'azione avverso il silenzio prevista e disciplinata dagli artt. 31 e 117 c.p.a;

la posizione del Comune nei confronti dei terzi si traduce nel dovere di provvedere all'esercizio dei diritti e poteri derivanti dalla convenzione urbanistica finalizzati all'adempimento degli obblighi contrattuali, anche in via coattiva, ovvero all'esercizio delle garanzie fideiussorie previste e delle pretese risarcitorie per gli inadempimenti accertati; posizione, in cui il dato centrale è rappresentato dalla qualificazione in senso pubblicistico, il che consente anche di identificare la situazione giuridica dei ricorrenti in una correlativa posizione di interesse legittimo (ex multis Tar Sardegna n. 1011 del 2015; Tar Bari n. 592/2015).

Sentenza n. 1093/2016 **Pres. Gaudieri – Est. Zonno**

Richiamando l'attuale giurisprudenza di questo Tar (v. sent. nn.522/2013; 142/2014; 1642/2015 e 1676/2015) va esclusa la fondatezza della domanda principale risarcitoria da perdita di proprietà, essendo ammissibili, quali modi di acquisizione della proprietà alla mano pubblica, esclusivamente il decreto espropriativo ovvero quello ex art. 42 bis T.U. espr. ("*Di conseguenza, il regime del bene non si è modificato e, dal punto di vista giuridico, a tutt'oggi non è intervenuta alcuna (illegittima) sottrazione della proprietà, da ristorare per equivalente. Pertanto, a prescindere dalla legittimazione passiva, la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente ... omissis.... per la perdita delle particelle.... omissis..... conseguente alla loro illegittima trasformazione deve essere respinta perché infondata, non essendosi prodotto il danno lamentato (ovvero la sottrazione della proprietà del bene), in mancanza, in origine, del decreto di espropriazione ovvero, successivamente, del provvedimento di acquisizione coattiva.*" V. sent. n.522/2013).

Sentenza n. 1237/2016 **Pres. Gaudieri – Est. Zonno**

Il criterio di calcolo della cubatura su cui computare le superfici da destinare a parcheggi ex l. n. 122/89, va individuato escludendo dal computo della volumetria utile come base di calcolo ex l. n. 122/89 androni e scale, sicchè rileva solo quella netta destinata ad alloggi e/o uffici e/o negozi. In particolare gli ambienti destinati ad androne e scale non concorrono a formare la base di calcolo.

Sentenza n. 1296/2016 **Pres. Gaudieri – Est. Zonno**

Il contenuto dell'offerta è quello cristallizzato nel corso del procedimento di gara, senza che si possa avere riguardo, ai fini della sua valutazione, di quanto affermato nelle difese prodotte in giudizio.

Le variazioni nel contenuto dell'offerta manifestate nelle diverse sedi di partecipazione alla gara e successive giustificazioni costituiscono elementi di antieconomicità, di inaffidabilità e perplessità della stessa e comportano l'onere della S.A. di ritenere l'offerta non seria, pur se non venga dedotta la specifica censura di violazione dei principi di immodificabilità dell'offerta e *par condicio* dei concorrenti.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari , sez. 2 - Sentenza 18-gennaio-2017 n. 24

Pres. ed Est. Serlenga

Dev'essere rigettata la domanda risarcitoria proposta dalla ditta concorrente ad una gara pubblica che era stata revocata in autotutela dal Comune con provvedimento in seguito annullato dal giudice amministrativo, nell'ambito di un precedente conten-

zioso instaurato dalla stessa interessata, per vizio della motivazione: in tal caso, infatti, dopo l'annullamento giurisdizionale, sussiste in capo all'Amministrazione un margine discrezionale nella fase di riedizione del potere che esclude ogni automatismo nel riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in favore del ricorrente, difettando il nesso di causalità tra l'illegittimità dell'atto lesivo e il danno lamentato.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari , sez. 1 - Sentenza 09-giugno-2016 n. 756

Pres. F.F. ed Est. Serlenga

Sussiste in capo alla pubblica Amministrazione l'obbligo di coprire i posti vacanti in organico mediante lo scorrimento di graduatorie valide ed efficaci in relazione alla stessa qualifica o qualifica equivalente, salvo che il sacrificio imposto ai concorrenti idonei (a seguito dell'indizione di un nuovo concorso) sia motivato sulla base di preminenti esigenze di interesse pubblico, né assolve a tale onere da parte della pubblica a Amministrazione una giustificazione della riduzione della spesa espressa soltanto in giudizio dunque integrante un'inammissibile eterointegrazione della motivazione.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari , sez. 2 - Sentenza 23-maggio-2016 n. 695

Pres. f.f. ed Est. Serlenga

1. Ai sensi dell'art. 13 c.p.a., sussiste la competenza del T.A.R. avente sede nella regione nel cui ambito territoriale sono destinati a essere realizzati i lavori oggetto degli atti di gara impugnati,

ancorché questi ultimi siano stati adottati da una stazione appaltante avente sede in altra circoscrizione giudiziaria.

2. L'impugnazione dell'esclusione rappresenta un *prius* logico rispetto alla contestazione dell'aggiudicazione successivamente intervenuta; l'interesse a impugnare l'esclusione non postula la prova da parte dell'impresa ricorrente che l'offerta presentata sia migliorativa rispetto a quella dell'impresa aggiudicataria, posto che la prima vanta comunque l'interesse a una più utile collocazione in graduatoria e in ogni caso conserva, seppure all'esito dell'eventuale riammissione e successiva apertura della propria offerta, una concreta *chance* di vedersi concretamente affidato l'appalto.

3. Ai fini della qualificazione dell'interesse al gravame, la soglia di anomalia da assumere a riferimento è quella concretamente individuata all'esito del procedimento di valutazione delle offerte e destinata a rimanere fissa e immutabile ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, laddove il principio di stabilità delle medie e delle soglie di cui alla predetta norma, non impedisce di censurare le ammissioni o le mancate esclusioni con conseguente riedizione della graduatoria di gara (restando ferma, anche a seguito della riammissione dell'impresa illegittimamente esclusa, soltanto la media di anomalia).

4. Le disposizioni contrattuali devono essere interpretate, in ossequio ai principi civilistici generali, nel senso in cui siano idonee a produrre effetti e non nel senso in cui ne risultino prive; è pertanto da considerarsi efficace l'impegno assunto dall'impresa avallante di prestare i requisiti all'impresa concorrente nonostante l'efficacia del contratto di avvalimento sia condizionata all'aggiudicazione della gara, risultando irrilevante che la condizione possa essere qualificata come sospensiva o risolutiva, sempreché

non si tratti di clausola meramente potestativa e, in quanto tale, nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c..

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari , sez. 1 - Sentenza 20-luglio-2016 n. 959

Pres. Scafuri, Est. Cocomile

1. Alla luce del principio di diritto recentemente affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza del 5.4.2016 nella causa C-689/13 su rimessione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia con ordinanza n. 848 del 17.10.2013) è possibile riaffermare il rapporto di regola ed eccezione di cui alla decisione dell'Ad. Plen. n. 9/2014 ove la regola è costituita dal necessario esame prioritario del ricorso incidentale paralizzante e l'eccezione dall'esame contestuale del ricorso incidentale paralizzante e del ricorso principale, subordinatamente al ricorrere delle stringenti condizioni: 1) si versi all'interno del medesimo procedimento; 2) gli operatori rimasti in gara siano solo due (in via originaria ovvero in via successiva); 3) il vizio che affligge le offerte sia identico per entrambe (Nella fattispecie in esame risulta che le partecipanti al procedimento di gara per cui è causa erano più di 20 imprese, di cui soltanto talune escluse a seguito di sentenze amministrative ovvero di decisioni della stessa stazione appaltante. Conseguentemente, in applicazione del principio di diritto in precedenza enunciato ed in considerazione del fatto che non ricorre nel caso di specie l'eccezione di cui sopra è necessario procedere all'esame prioritario del ricorso incidentale).

2. Ai sensi dell'art. 1 lett. f), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per i

partecipanti a gare pubbliche è obbligatorio dichiarare la sussistenza di pregresse risoluzioni contrattuali anche a prescindere dalla stazione appaltante, la "stessa" presso la quale si svolge il procedimento di scelta del contraente, o "altra", posto che ciò attiene ai principi di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale che presiedono agli appalti e ai rapporti con la stazione stessa, né si rilevano validi motivi per non effettuare tale dichiarazione, posto che spetta comunque all'Amministrazione la valutazione dell'errore grave, che può essere accertato con qualunque mezzo di prova.

3. Sussiste l'obbligo per la stazione appaltante di escludere dalla gara pubblica, da essa indetta, una impresa che in sede di dichiarazione del possesso dei requisiti di ammissione richiesti, non le aveva dichiarato, come invece prescritto dalla legge e dalla disciplina di gara, l'avvenuta risoluzione di un precedente rapporto contrattuale con altra pubblica amministrazione, atteso che tale omissione non consente alla stazione appaltante l'esercizio del potere valutativo di cui all'art. 38 comma 1, lett. f), D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari , sez. 1 - Sentenza 09-giugno-2016 n. 730

Pres. Scafuri, Est. Cocomile

1. La P.A. evocata in giudizio, non può limitarsi ad evidenziare profili di illegittimità di un provvedimento dalla stessa adottato (nella specie un'autorizzazione amministrativa) dovendo, piuttosto, intervenire su tale "difetto" attraverso l'esercizio del potere di autotutela, andando a modificare ovvero ad annullare d'ufficio

il provvedimento medesimo (nella specie era stata autorizzata la realizzazione di gazebo, salva la sopravvenuta non conformità di quest'ultima seguito dell'adozione di un nuovo regolamento comunale che avrebbe disciplinato dette strutture: l'approvazione di detto gazebo, non inficia la legittimità dell'autorizzazione in assenza di un espresso atto di autotutela).

2. I regolamenti comunali possono essere autonomamente e immediatamente impugnati solo quando sono suscettibili di produrre, in via diretta e immediata, una concreta e attuale lesione dell'interesse di un determinato soggetto (c.d. regolamenti costituenti "volizioni azioni"); se invece la lesione deriva dall'atto di applicazione concreta, le disposizioni regolamentari vanno impugnate solo congiuntamente al provvedimento applicativo, che, esso solo, rende attuale e certa la lesione dell'interesse protetto (c.d. regolamento costituente "volizione preliminare").

3. Il principio d'irretroattività dell'azione amministrativa risponde all'esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici e, per conseguenza, di tutelare adeguatamente l'affidamento incolpevole dei destinatari dei pubblici poteri (non può dunque, come accaduto nella specie, ritenersi applicabile un regolamento sopravvenuto ad una "concessione in atto").

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari , sez. 1 - Sentenza 22-aprile-2016 n. 561

Pres. Scafuri, Est. Cocomile

1. Nelle gare di appalto i requisiti generali e speciali (ivi compresa la certificazione SOA) devono essere posseduti non solo alla data di scadenza del bando, ma anche al momento della verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante e al momento

dell'aggiudicazione sia provvisoria che definitiva e comunque per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica; è ammessa l'astratta trasmissibilità del requisito della qualificazione, pur avendo la nuova attestazione efficacia solo dopo il suo rilascio (nella fattispecie, con atto di scissione parziale del 15.7.2014 vi è stata la cessione del ramo di azienda dalla mandataria - capogruppo dell'ATI successivamente risultata aggiudicataria, alla neo costituita. La cessionaria ha conseguito l'attestazione SOA, richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di gara *de qua*, in data 7.8.2014; l'aggiudicazione provvisoria è avvenuta in favore della cedente in data 12.11.2014, data in cui la futura aggiudicataria definitiva era comunque in possesso dei requisiti di partecipazione. Per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica, pertanto, la subentrante risultava munita dei prescritti requisiti di partecipazione alla gara, compresa l'attestazione SOA. Del resto, ogni altra diversa interpretazione finirebbe col rendere priva di effetti la citata disposizione normativa che comunque ammette le modificazioni soggettive del concorrente).

2. Sono ammesse le varianti migliorative non essenziali del progetto posto a base di gara, in quanto non comportanti uno stravolgimento del progetto: esse rientrano tra le proposte migliorative la cui ammissibilità è da ritenersi insita nel criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. La valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo, sicché le censure che impingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il Giudice amministrativo a esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità

della scelta tecnica".

4. Riscontrata la piena legittimità dei provvedimenti di aggiudicazione definitiva e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preparatorio, preordinato, collegato, connesso, conseguente, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria (sia in forma specifica, sia per equivalente) dalla ricorrente e la domanda finalizzata alla condanna della stazione appaltante alle sanzioni alternative previste dall'art. 123 c.p.a..

T.A.R. Puglia - Bari - Sezione I - Sentenza 7 dicembre 2016, n. 1367

Pres. Scafuri/ est. D'Alterio

1.Nel caso in cui si agisca con un unico ricorso per l'annullamento di provvedimenti differenti attinenti la medesima materia "appalti" (nella specie ammissione alla gara e aggiudicazione), ma assoggettate a riti caratterizzati da un diverso grado di specialità (rispettivamente il rito di cui all'art. 120, comma 6-bis, c.p.a., introdotto dall'art. 204, comma 1, lett. d), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e quello ordinario di cui all'art. 120, comma 6, c.p.a.), si applica il rito appalti disciplinato dal comma 6 e non il c.d. "rito superaccellerato" di cui all'art. 120, comma 6-bis, c.p.a., in quanto in grado di fornire maggiori garanzie per tutte le parti coinvolte nell'unica vicenda processuale.

T.A.R. Puglia - Bari Sezione I - sentenza 28 novembre 2016, n. 1319 - **Pres. Scafuri, Est. D'Alterio**

1. Nelle gare di appalto, l'eterointegrazione della disciplina di gara è configurabile esclusivamente in presenza di norme impe-

rative recanti una rigida predeterminazione dell'elemento destinato a sostituirsi alla clausola difforme.

2. Al potere di eterointegrazione deve farsi ricorso in modo accorto, atteso che la legge di gara deve essere interpretata secondo le regole dettate dagli artt. 1362 e seguenti c.c., alla cui stregua si deve comunque attribuire valore preminente all'interpretazione letterale, in coerenza con i principi di chiarezza e trasparenza ex art. 1 della l. n. 241/1990, mentre devono essere escluse interpretazioni integrative contrarie al canone della buona fede interpretativa di cui all'art. 1366 c.c. (1).

3. Il principio di certezza e sicurezza giuridica di derivazione europea, in correlazione con il principio di massima concorrenza, vieta di enucleare cause di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici non conosciute o conoscibili dai concorrenti, sicché l'eterointegrazione del bando di gara – il quale in via tendenziale reca tutte le prescrizioni che i partecipanti ad essa e la stazione appaltante stessa devono osservare, anche se derogatori rispetto al diritto nazionale – si deve ritenere ammessa solo in casi eccezionali.

T.A.R. Puglia - Bari Sezione I - sentenza 6 ottobre 2016, n. 1181 - **Pres. Scafuri, Est. D'Alterio**

1. E' illegittima l'aggiudicazione di una gara ad un raggruppamento temporaneo di imprese, di cui fa parte, quale mandante, una impresa spagnola, nel caso in cui: a) nei confronti di tale impresa iberica sia stata pronunciata sentenza di condanna al risarcimento del danno in favore di un Comune spagnolo, per grave inadempimento in un precedente appalto; b) la mandante stessa, in sede di partecipazione alla gara, abbia omesso di dichiarare

tale precedente inadempimento contrattuale accertato con sentenza, a nulla rilevando che la medesima sentenza sia stata pronunciata da un tribunale non italiano, bensì di un Paese europeo, e, in particolare, spagnolo (nella specie, si trattava del Tribunale civile di primo grado di Palma de Majorca).

2. L'omessa segnalazione, in sede di dichiarazione del possesso dei requisiti ex art. 38 del codice dei contratti pubblici, delle inadempienze contestate in un pregresso e analogo rapporto contrattuale, a prescindere dagli effetti connessi alla falsità della dichiarazione, integra, in ogni caso, violazione degli obblighi dichiarativi fissati dalla legge e dalla normativa di gara che rileva come sintomo di inaffidabilità dell'impresa, che ha tenuto nascosto alla stazione appaltante un essenziale elemento di valutazione per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione: trattasi di un difetto sostanziale della dichiarazione, sotto il duplice profilo della chiarezza e della veridicità, che conduce per diretta applicazione dell'art. 46 comma 1 bis, D. Lgs. n. 163/2006 all'esclusione dalla gara; né, in tal caso, è possibile accordare all'impresa interessata il soccorso istruttorio trattandosi di una dichiarazione reticente.

Né è possibile invocare l'istituto del soccorso istruttorio in presenza di una dichiarazione reticente, attesa l'inidoneità di qualsivoglia integrazione dichiarativa postuma a sanare un'omissione integrante la violazione di un essenziale dovere di correttezza comportamentale più che di un mero onere formale.

Sent. 04/11/2016 n. 1261 **Pres. Gaudieri – Est. Lenzi**

La pronuncia muove dal gravame proposto da alcuni docenti precari specializzati in attività didattiche di sostegno per gli alunni

disabili per la scuola secondaria di II grado, che instano per l'annullamento dei decreti USR-Puglia che avrebbero determinato una riduzione della dotazione organica di diritto in relazione agli anni scolastici 2014/15 e 2015/16, in spregio alla previsione di aumenti percentuali contenuta nell'art. 15 co. 2 l. 128/13. La pronuncia ha richiesto l'esame del complesso quadro normativo di riferimento e la delimitazione degli effettivi "spazi" di tutela dei ricorrenti.

Sent. 14/11/2016 n. 1286 **Pres. Gaudieri – Est. Lenzi**

Questione controversa è la legittimità della riserva ai soli professori e ricercatori in servizio presso l'Università di Bari e conferiti in convenzione con l'A.U.O.C. Policlinico di Bari della partecipazione alla selezione per il conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa a direzione universitaria, con conseguente esclusione del concorrente professore ordinario presso altra Università. La decisione ha comportato l'approfondimento della normativa nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle norme che disciplinano i rapporti tra attività didattica ed assistenziale del personale medico universitario.

Sent. 29/12/2016 n. 1447 **Pres. Scafuri – Est. Lenzi**

La sentenza (anche alla luce delle statuizioni di cui alle AA.PP n. 3 e 9/2015 nonché CGUE, VI, ord. 10.11.2016, C-140/16; C-697/15 e C-162/16) ha affrontato la questione della mancata esclusione dalla partecipazione ad una gara del concorrente che abbia omesso di indicare nell'offerta economica il costo degli oneri di sicurezza aziendali, in quanto già predeterminati dalla stazione appaltante con esclusione dal ribasso d'asta e della le-

gittimità delle clausole della lex specialis che predeterminano anche i costi di sicurezza cd. "interni" con sottrazione dal ribasso d'asta.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari, Sez. I - Sentenza 09-giugno-2016 n. 768 **Pres. Scafuri, Est. Allegretta**

Deve ritenersi illegittima l'esclusione della ricorrente dall'elenco degli ammessi alle prove di un concorso pubblico per l'impossibilità di inoltrare la relativa domanda di partecipazione a causa di meri malfunzionamenti tecnici del sistema telematico all'uopo predisposto, considerata la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande che giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche, sicché, pro futuro ed in un'ottica conformativa del potere, si ritiene che l'Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari , Sez. I - Sentenza 09-giugno-2016 n. 726 **Pres. Scafuri, Est. Allegretta**

1. L'art. 63, 1° co., del T.U. n. 165/2001 devolve al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, la cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti di lavoro pubblico "contrattualizzato", con la sola esclusione delle controversie relative alle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione e con espressa inclusione di quelle concernenti il conferimento e la re-

voca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale.

2. La natura privatistica del conferimento di incarichi dirigenziali è particolarmente accentuata nel settore sanitario ove si consideri che, a differenza di quanto si riscontra nella dirigenza statale (modello ministeriale puro), a monte del conferimento degli incarichi di dirigenza sanitaria vi è un «atto aziendale di diritto privato» che disciplina la «organizzazione ed il funzionamento» della ASL ed individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale (art. 3, co. 1-bis, D.Lgs. n. 502 del 1992) e, in particolare, il numero degli incarichi dirigenziali e delle strutture (art. 15-ter, co. 1). Nelle ASL, quindi, in coerenza con il carattere imprenditoriale e strumentale dell'ente, anche l'atto di macro-organizzazione, che costituisce il presupposto degli atti gestionali di attribuzione dei singoli incarichi dirigenziali, ha natura di atto privatistico, di modo che il piano sul quale si pongono gli incarichi di dirigenza sanitaria è integralmente privatistico.

3. La procedura per il conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario, ai sensi degli artt. 15 e 15 ter del d.lgs. 20 dicembre 1992, n. 502, non ha natura concorsuale, essendo demandato ad apposita commissione soltanto il compito di predisporre un elenco di candidati idonei (senza attribuzione di punteggi e senza formazione di graduatoria) da sottoporre al direttore generale, il quale conferisce l'incarico con scelta di carattere fiduciario affidata alla propria responsabilità manageriale. Detta scelta è ispirata al criterio del buon andamento della P.A., senza che, nel contesto del lavoro pubblico contrattualizzato, il ricorso a tale criterio possa giustificare comportamenti discriminatori o, più in generale, la violazione dei canoni di correttezza e buona fede che presiedono ogni rapporto contrattuale e il cui non corretto adempimento costituisce fonte di responsabilità risarci-

toria nei confronti dei candidati non prescelti, ma non determina, in assenza di una specifica disposizione che lo preveda, l'invalidità dell'atto.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari, Sez. I - Sentenza 22-aprile-2016 n. 543 **Pres. Scafuri, Est. Allegretta**

1. L'azione di condanna della p.A. al risarcimento del danno da ritardo soggiace al termine di 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento autorizzativo la cui adozione tardiva viene assunta come causativa del danno , ai sensi dell'art. 30 c.p.a. (Nel caso di specie il ricorrente lamentava un danno derivante dall'inosservanza illegittima dei termini procedimentali fissati dal D.Lgs. n. 387/2003, per l'adozione da parte della Regione dell'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico).

2. Sul tema dei presupposti dell'azione risarcitoria per danno da ritardo, l'art. 30, c.p.a. nel ricondurre anche tale ipotesi nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, impone al privato di provare il danno con riferimento sia al danno emergente che al lucro cessante, nonché l'imputabilità dello stesso alla P.A. a titolo di dolo o colpa, non desumibili dal mero dato oggettivo della illegittimità dell'azione amministrativa e, dunque, non sulla base del mero superamento dei termini procedimentali, ma dalla violazione delle regole e dei principi che regolano l'azione amministrativa (Nella fattispecie, il Collegio ha rilevato dagli atti di causa che la tempistica occorrente alla Regione per l'emissione in favore della ricorrente dell'Autorizzazione Unica alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico è stata dilatata per cause non imputabili alla P.a., bensì alla lentezza della richie-

dente nel produrre la compiuta documentazione di legge, la cui integrazione era stata appositamente sollecitata).

Sentenza 9 novembre 2016 n. 1270 **Pres. G. Adamo, est. F. Risso**

Specifica la nozione di rinvio proprio o prosecutorio per l'applicazione dei principi enunciati dall'Adunanza plenaria 25 marzo 2009 n. 2

1. – Deve premettersi che l'iter processuale del ricorso in esame (sul quale è intervenuta prima questa Sezione con sentenza 17 dicembre 2014 n. 1570, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione, e poi il Consiglio di Stato, con sentenza 3 luglio 2015 n. 2328, accogliendo l'appello presentato da Francesca Campanale, con rimessione della causa in primo grado, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del codice del processo amministrativo) non può essere accomunato alla fattispecie affrontata dalla sentenza dell'Adunanza plenaria 25 marzo 2009 n. 2, in cui invece il Tribunale amministrativo si ripronunciava dopo che il Consiglio di Stato aveva annullato una sentenza in forma semplificata in esito alla fase cautelare - che aveva così deciso il ricorso nel merito - per mancato avvertimento delle parti, richiesto oggi dall'art. 60 codice del processo amministrativo.

In altri termini, l'Adunanza plenaria n. 2 del 2009 si era occupata di un'ipotesi in cui il giudizio, retrocesso dall'appello, sottoponeva al Tribunale amministrativo regionale, in concreto, la medesima reiudicanda sostanziale (id est, petitum e causa petendi sui quali il Tribunale si era già pronunciato). La decisione della Plenaria aveva quindi ritenuto espressamente di far propri i principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione SS.UU.,

27 febbraio 2008, n. 5087. Come noto, queste ultime avevano chiarito che, nel caso di rinvio dalla Cassazione ex art. 383, primo comma, c.p.c. (c.d. rinvio proprio e prosecutorio: "rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata"), va garantita l'alterità del giudice del rinvio anche con riguardo alle persone fisiche che pronunziarono la decisione annullata.

Il c.d. rinvio proprio o prosecutorio (che è appunto il caso dell'art. 383, primo comma, c.p.c.), infatti, si ha quando il rinvio "mira ad una nuova definizione della controversia, essendo preordinato all'emanazione di una nuova sentenza di merito" (SS.UU., n. 5087/2008). La norma (art. 383, primo comma, c.p.c.) perciò parla di "altro giudice", in modo da garantire quella "esigenza imprescindibile (…) di evitare che lo stesso giudice sia costretto, nel decidere, a ripercorrere l'identico itinerario logico precedentemente seguito; sicché, condizione necessaria per dover ritenere un'incompatibilità endoprocessuale è la preesistenza di valutazioni che cadano sulla stessa res iudicanda" (Corte cost. 131/96, 341/98).

Al contrario, non si riscontra la medesima reiudicanda (e, dunque, non si determina neppure alcuna incompatibilità del magistrato persona fisica) quando l'annullamento comporta il c.d. rinvio improprio o restitutorio (ad es. art. 383, terzo comma, c.p.c., per la cassazione e artt. 353 e 354 c.p.c., per l'appello civile). In particolare, la remissione della causa ad un giudice che aveva declinato la giurisdizione o la competenza (ipotesi regolata dall'art. 382 ed espressamente esclusa dall'ambito applicativo dell'art. 383, primo comma) determina il reinizio dello stesso grado di giudizio svoltosi in modo nullo in precedenza e non di una fase complementare a quella d'impugnazione. In effetti, "mancando

in linea di principio la sovrapposizione del nuovo giudizio a quello, viziato, precedentemente svolto, viene allora meno il paventato pericolo di prevenzione del giudice, insorgente proprio e solo dalla sovrapponibilità di due cognizioni della medesima ampiezza. Pertanto appare coerente, sotto il profilo della imparzialità e terzietà del giudice, la scelta legislativa di non vietare la cognizione e la decisione della causa da parte del medesimo giudice" (Corte cost. n. 341/98).

Ne consegue che nel Collegio può essere presente il giudice estensore della sentenza che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione riformata dal Consiglio di Stato, non sussistendo in capo al suddetto magistrato alcuna incompatibilità.

Sentenza n. 935 del 13.07.2016 – **Pres. Gaudieri, est. Casalanguida**

Nel caso esaminato, la società ricorrente ha impugnato il Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con D.G.R. Puglia n. 176 del 16.02.2015, contestando, attraverso la censura delle relative previsioni e modalità di elaborazione, la illegittima compressione delle potenzialità edificatorie esercitabili sull'area di sua proprietà.

La sentenza tratta del riparto delle competenze in materia di governo del territorio e degli "ulteriori contesti paesaggistici", di cui all'art. 143 lett. e) D.Lgs. 42/2004. Si pone, in particolare risalto l'esigenza di tutela e valorizzazione delle diverse componenti del paesaggio, tra le quali rientrano anche i beni paesaggistici - ma non solo-. Ci si sofferma sulla nozione "dinamica" di paesaggio e sulla sua portata. Si è, in particolare, affermato che "è proprio la nozione dinamica di paesaggio che impone

una visione d'insieme e una gestione complessiva del territorio, non limitata all'interesse dei singoli e al mero sfruttamento della destinazione urbanistica dei suoli".

Si è anche rilevato come "la tutela del paesaggio finisce inevitabilmente con l'incidere su beni di proprietà privata, investendo il rapporto fra la titolarità di un diritto soggettivo e l'esercizio del potere pubblico di pianificazione, con la conseguenza che il giudice, come nel caso di specie, è chiamato a indagare sui limiti e sulle condizioni di quest'ultimo nei confronti della prima".

E' stato ancora trattato il rapporto tra la tutela dei valori paesaggistici e la pianificazione urbanistica (essendo nel ricorso più volte lamentata la mancata considerazione della contesto di tipo produttivo su cui il ricorrente sosteneva che ricadesse il suolo per cui è causa), richiamando le pronunce della Corte Costituzionale sul punto.

Si è ancora rilevato che la qualificazione del territorio in termini di paesaggio presuppone il riferimento ad un contesto unitario la cui ampiezza tenga conto della stratificazione di una molteplicità di caratteri che connotano una determinata zona, compresi quelli storici, architettonici, idrogeologici e di vegetazione.

Un tutela frammentaria ed isolata delle singole componenti che non tenga conto di uno sguardo d'insieme contrasta con le stesse esigenze di valorizzazione e gestione dinamica del territorio e con l'esigenza sopra richiamata di tener conto della "forma del paese" circostante.

TAR Puglia – Bari Sez. III - sentenza 11 febbraio 2016, n. 161 - **Pres. ff. Zonno, Est. Colagrande**

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, una controversia avente ad oggetto l'impu-

gnazione di un provvedimento con il quale un Comune ha conferito ad un proprio dipendente una posizione organizzativa. Tale provvedimento infatti non è espressione di potere pubblico, ma si pone come atto negoziale di gestione del rapporto di lavoro contrattualizzato, in essere tra i dipendenti destinatari del conferimento e il Comune, la cui cognizione resta attratta ex art. 63 del d.lgs. 165 del 2001 alla giurisdizione ordinaria.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari , sez. 2 - Sentenza 21-novembre-2016 n. 1295

Pres. Adamo, Est. Colagrande

Nei giudizi relativi alle elezioni comunali, l'onere di specificazione dei motivi e, di riflesso, quello probatorio, devono considerarsi attenuati in virtù della oggettiva impossibilità dell'interessato di esaminare direttamente, al momento della presentazione del gravame, l'elemento in contestazione costituito dalle schede elettorali (nella specie, in applicazione del suddetto principio, il TAR ha ritenuto che i motivi di ricorso fossero ben specificati nel contestare alcune schede elettorali il cui contenuto sostanziale si è poi rivelato conforme a quanto dedotto nel ricorso in sede istruttoria; inoltre il TAR ha affermato la pregnanza delle dichiarazioni rese *ex* D.P.R. n. 445/2000 dai rappresentanti di lista allegate al ricorso, come presupposto dei vizi di legittimità del provvedimento impugnato, anche in assenza di contestazioni a verbale durante le operazioni di scrutinio).

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari , sez. 2 - Sentenza 09-giugno-2016 n. 764

Pres. Adamo, Est. Patatini

In tema di bando regionale disciplinante le condizioni per il riconoscimento di aiuti in favore di giovani agricoltori per l'avvio di nuova attività, deve ritenersi inammissibile il ricorso contro la determinazione regionale con la quale è stata disposta l'esclusione di un richiedente per carenza dei presupposti di primo insediamento, come specificati nella norma di bando, qualora non sia stato previamente impugnato anche il bando stesso (nella parte in cui si esclude l'erogazione dei contributi attribuendo rilievo solo al mero atto formale dell'apertura di partita iva e all'iscrizione nel registro imprese e non si attribuisca, di contro, rilievo alcuno all'accertamento effettivo dell'esercizio da parte del richiedente di attività agricola nel periodo antecedente la richiesta di aiuti).

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari , sez. 2 - Sentenza 09-giugno-2016 n. 762

Pres. Adamo, Est. Patatini

1. L'art. 38, comma 2bis D.Lgs. n. 163/2006 è norma che si riferisce esclusivamente alla fase di ammissione, esclusione o regolarizzazione dell'offerta, stabilendo che, successivamente ad essa, ogni variazione - e quindi esclusione, regolarizzazione o ammissione di offerte - non possa incidere sul calcolo della media, né ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia; la scelta legislativa dell'irrilevanza di alcune sopravvenienze comporta che, una volta riammessa o esclusa o regolarizzata un'offerta, andrà comunque considerata la soglia di anomalia quale concretamente e inizialmente individuata, destinata a restare in tali casi fissa e immutabile.

2. L'art. 121 D.P.R. n. 207/2010 va interpretato nel senso che, ai fini della definizione del 10%, qualora entro detta fascia vi siano offerte di un determinato ribasso, sia quelle presenti nella fascia/ala (perché numericamente rientranti nel 10%) che quelle collocate fuori dalla fascia (perché eccedenti il 10% calcolato sul numero complessivo delle offerte) devono essere accantonate e quindi rese ininfluenti ai fini del calcolo dell'anomalia. Infatti, il metodo dell'accorpamento di offerte con valori identici, indipendentemente dalla loro collocazione a cavallo o all'interno delle ali, risponde maggiormente alla ratio della normativa, che è quella di individuare il contraente in termini generali più affidabile, evitandone l'aggiramento con la presentazione di identici ribassi "non seri".

DATI STATISTICI
ELABORATI DAL DR. PAOLO COLAMOREA

Tav.1 - STATISTICA GENERALE STORICA

ANNO	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
RICORSI DEPOSITATI	3.457	3.205	3.049	3.536	2.263	2.108	2.155	2.822	2.052	2.057	1.885	1.977	2.195	2.154	2.226	1.849	1.727	1.670	1.701	1.577
PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEI *RICORSI DEPOSITATI*	*-6,6%*	*-7,3%*	*-4,9%*	*16,0%*	*-36,0%*	*-6,8%*	*2,2%*	*31,0%*	*-27,3%*	*0,2%*	*-8,4%*	*4,9%*	*11,0%*	*-1,9%*	*3,3%*	*-16,9%*	*-6,6%*	*-3,3%*	*1,9%*	*-7,3%*
RICORSI DECISI	1.824	2.126	4.815	5.113	5.944	6.348	4.661	4.758	6.388	4.688	3.116	3.112	3.368	4.453	2.149	2.481	1.804	1.723	1.831	1.886
PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEI *RICORSI DECISI*	*18,2%*	*16,6%*	*126,5%*	*6,2%*	*16,3%*	*6,8%*	*-26,6%*	*2,1%*	*34,3%*	*-26,6%*	*-33,5%*	*-0,1%*	*8,2%*	*32,2%*	*-51,7%*	*15,4%*	*-27,3%*	*-4,5%*	*6,3%*	*3,0%*
DIFFERENZA TRA RICORSI DEPOSITATI E RICORSI DECISI	1.633	1.079	- 1.766	- 1.577	- 3.681	- 4.240	- 2.506	- 1.936	- 4.336	- 2.631	- 1.231	- 1.135	- 1.173	- 2.299	77	- 632	- 77	- 53	- 130	- 309
PERCENTUALE TRA *RICORSI DEPOSITATI* ***E*** *RICORSI DECISI*	*47,2%*	*33,7%*	*-36,7%*	*-30,8%*	*-61,9%*	*-66,8%*	*-53,8%*	*-40,7%*	*-67,9%*	*-56,1%*	*-39,5%*	*-36,5%*	*-34,8%*	*-51,6%*	*3,6%*	*-25,5%*	*-4,3%*	*-3,1%*	*-7,1%*	*-16,4%*
RICORSI PENDENTI AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO	33.187	34.266	32.500	30.923	27.242	23.002	20.496	18.560	14.224	11.593	10.362	9.227	8.054	5.755	5.832	5.200	5.123	5.070	4.940	4.631
PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEI *RICORSI PENDENTI*	*-4,9%*	*3,3%*	*-5,2%*	*-4,9%*	*-11,9%*	*-15,6%*	*-10,9%*	*-9,4%*	*-23,4%*	*-18,5%*	*-10,6%*	*-11,0%*	*-12,7%*	*-28,5%*	*1,3%*	*-10,8%*	*-1,5%*	*-1,0%*	*-2,6%*	*-6,3%*

Graf. 1 - ANDAMENTO GENERALE DEI RICORSI PENDENTI, DECISI E DEPOSITATI

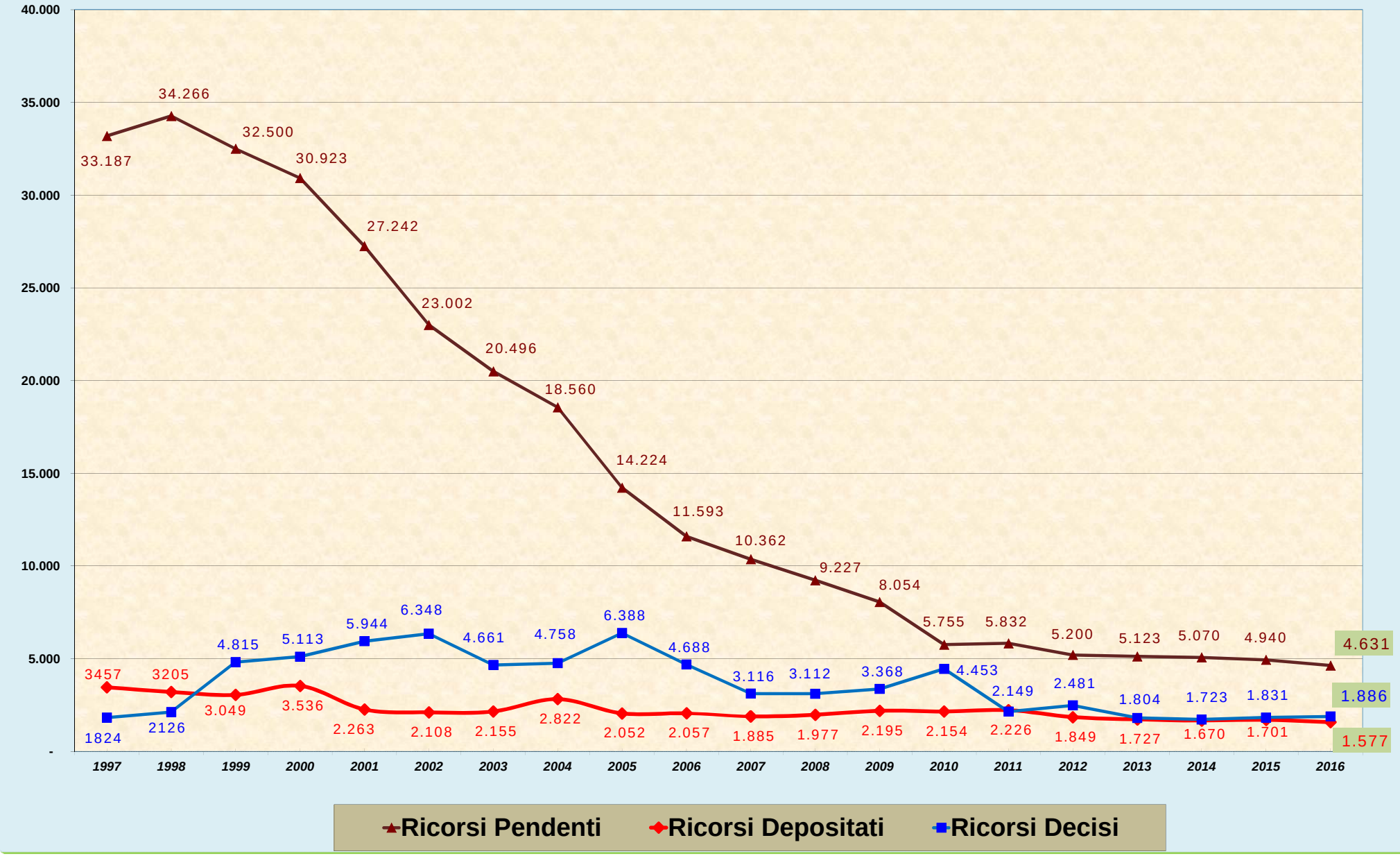

Tav. 2 - RICORSI DECISI NELL'ANNO DEL DEPOSITO

ANNO	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
RICORSI DEPOSITATI	2.263	2.108	2.155	2.822	2.052	2.057	1.885	1.977	2.195	2.154	2.226	1.849	1.849	1.670	1.701	1.577
RICORSI DECISI NELL'ANNO DEL DEPOSITO	553	496	547	1.269	735	843	450	634	661	505	633	471	399	397	309	364
% ricorsi decisi/ricorsi depositati nell'anno	*24,4%*	*23,5%*	*25,4%*	*45,0%*	*35,8%*	*41,0%*	*23,9%*	*32,1%*	*30,1%*	*23,4%*	*28,4%*	*25,5%*	*21,6%*	*23,8%*	*18,2%*	*23,1%*

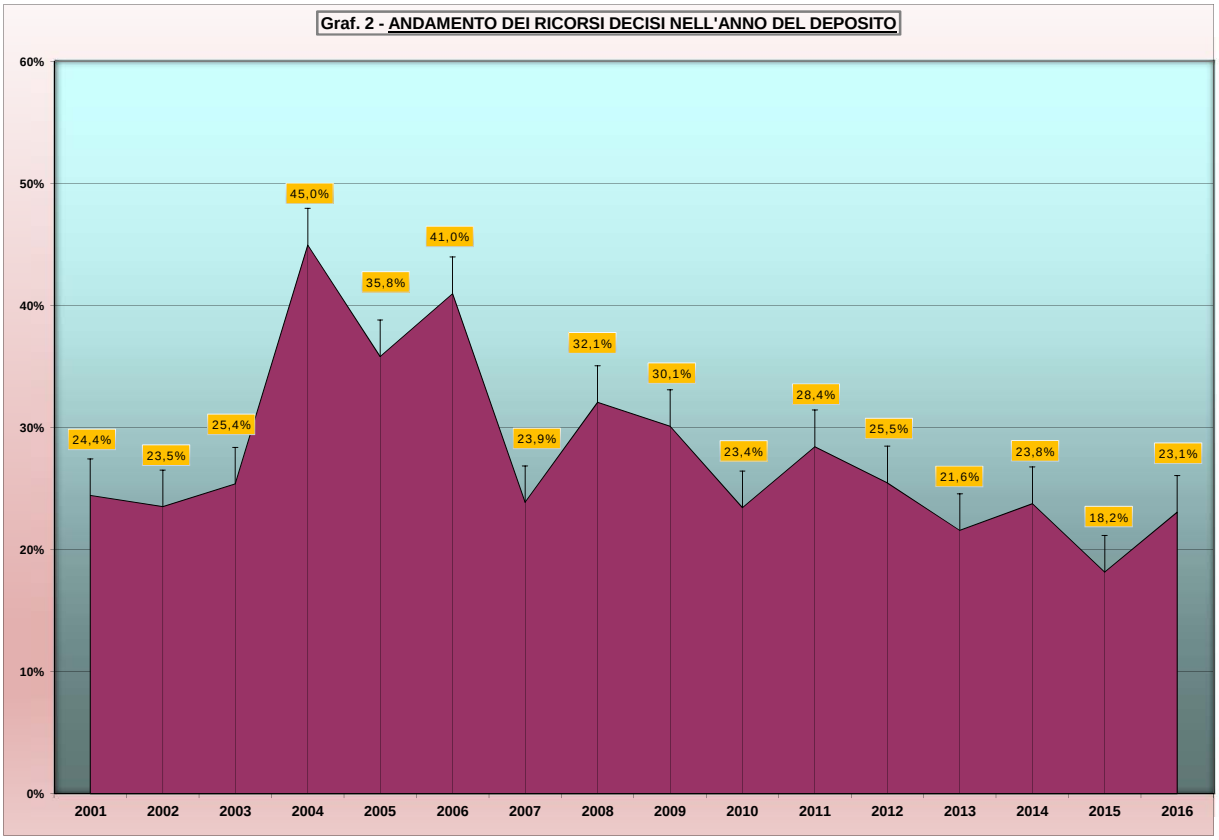

Tav. 3 - PROSPETTO RICORSI PENDENTI, DEPOSITATI E DECISI DISTINTI PER MATERIA

RICORSI IN MATERIA DI:	RICORSI PENDENTI AL 31/12/2015	RICORSI DEPOSITATI NEL 2016	% RISORSI DEPOSITATI DISTINTI PER MATERIA SUL TOTALE DEI RICORSI DEPOSITATI	RICORSI DECISI NEL 2016	RICORSI PENDENTI AL 31/12/2016	% RICORSI PENDENTI DISTINTI PER MATERIA SUL TOTALE DEI RICORSI PENDENTI
Accesso ai documenti	22	49	3,1%	52	19	0,41%
Agricoltura e foreste	50	35	2,2%	14	71	1,53%
Ambiente	372	40	2,5%	72	340	7,34%
Antichità e belle arti	27	5	0,3%	7	25	0,54%
Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture	244	191	12,1%	185	250	5,40%
Autorizzazioni e concessioni	320	60	3,8%	77	303	6,54%
Caccia e pesca	4	2	0,1%	1	5	0,11%
Carabinieri	4	1,00	0,1%	1	4	0,09%
Cinem., teatro, spettac., sport e turismo	26	15	1,0%	10	31	0,67%
Commercio, artigianato	123	28	1,8%	30	121	2,61%
Comune e provincia	113	27	1,7%	29	111	2,40%
Demanio statale e regionale	39	18	1,1%	16	41	0,89%
Edilizia ed urbanistica	1.263	318	20,2%	395	1.186	25,61%
Elezioni	6	4	0,3%	8	2	0,04%
Enti pubblici in generale	39	5	0,3%	13	31	0,67%
Esecuzione del giudicato	311	262	16,6%	373	200	4,32%
Espropriazione per pubblica utilità	123	23	1,5%	21	125	2,70%
Farmacia	54	26	1,6%	30	50	1,08%
Forze armate	248	56	3,6%	59	245	5,29%
Industria	16	16	1,0%	4	28	0,60%
Inquinamento	86	26	1,6%	16	96	2,07%
Istruzione	70	13	0,8%	25	58	1,25%
Magistrati	7	1	0,1%	1	7	0,15%
Non classificabile	-	8	0,5%	3	5	0,11%
Ordinanze contigibili e urgenti	15	0	0,0%	6	9	0,19%
Polizia di Stato	18	8	0,5%	8	18	0,39%
Professioni e mestieri	61	15	1,0%	16	60	1,30%
Pubblico impiego	456	117	7,4%	177	396	8,55%
Regione	17	2	0,1%	4	15	0,32%
Servizi pubblici	31	6	0,4%	3	34	0,73%
Servizio sanitario nazionale	379	57	3,6%	102	334	7,21%
Sicurezza pubblica	166	75	4,8%	39	202	4,36%
Stranieri	108	34	2,2%	55	87	1,88%
Università degli Studi	117	34	2,2%	33	118	2,55%
Vittime del dovere	5	-	0,0%	1	4	0,09%
TOTALE	4.940	1.577	100%	1.886	4.631	100%

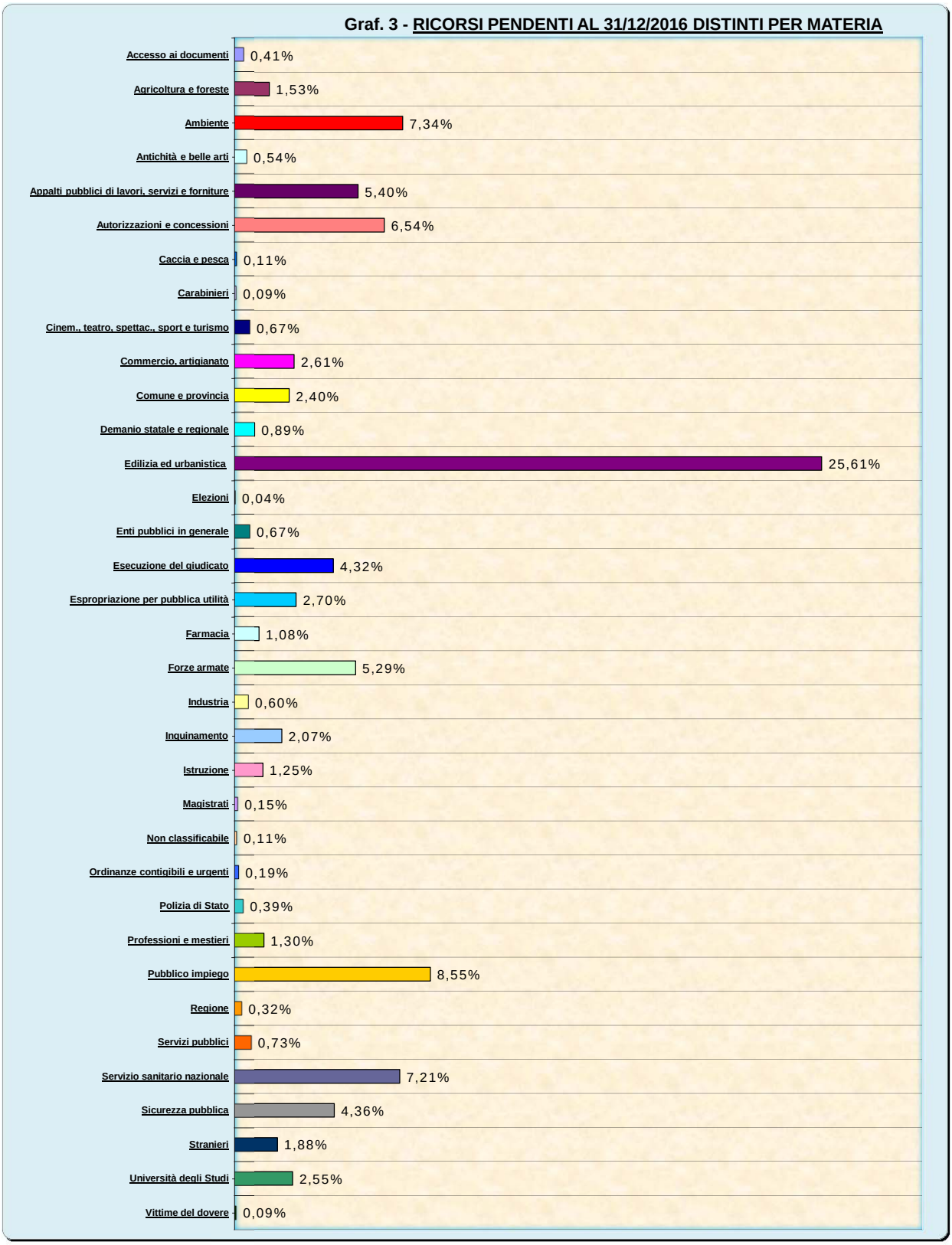
Graf. 3 - RICORSI PENDENTI AL 31/12/2016 DISTINTI PER MATERIA
Accesso ai documenti 0,41%
Agricoltura e foreste 1,53%
Ambiente 7,34%
Antichità e belle arti 0,54%
Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture 5,40%
Autorizzazioni e concessioni 6,54%
Caccia e pesca 0,11%
Carabinieri 0,09%
Cinem., teatro, spettac., sport e turismo 0,67%
Commercio, artigianato 2,61%
Comune e provincia 2,40%
Demanio statale e regionale 0,89%
Edilizia ed urbanistica 25,61%
Elezioni 0,04%
Enti pubblici in generale 0,67%
Esecuzione del giudicato 4,32%
Espropriazione per pubblica utilità 2,70%
Farmacia 1,08%
Forze armate 5,29%
Industria 0,60%
Inquinamento 2,07%
Istruzione 1,25%
Magistrati 0,15%
Non classificabile 0,11%
Ordinanze contigibili e urgenti 0,19%
Polizia di Stato 0,39%
Professioni e mestieri 1,30%
Pubblico impiego 8,55%
Regione 0,32%
Servizi pubblici 0,73%
Servizio sanitario nazionale 7,21%
Sicurezza pubblica 4,36%
Stranieri 1,88%
Università degli Studi 2,55%
Vittime del dovere 0,09%

Tav. 4 - RICORSI DEPOSITATI

RICORSI	PRIMA SEZIONE			SECONDA SEZIONE			TERZA SEZIONE			TOTALE		
ANNO	2015	2016	% rispetto anno preced.	2015	2016	% rispetto anno preced.	2015	2016	% rispetto anno preced.	2015	2016	% rispetto anno preced.
ASSEGNATI ALLA SEZIONE	370	448	21,1%	581	647	11,4%	750	482	-35,7%	1.701	1.577	-7,3%
% assegnati alla sezione sul totale ricorsi depositati	21,8%	28,4%		34,2%	41,0%		44,1%	30,6%		100%	100%	-
di cui con sospensiva	203	274	35,0%	274	325	18,6%	314	197	-37,3%	791	796	0,6%
% con sospensiva sul totale dei ricorsi con sospensiva	25,7%	34,4%	-	34,6%	40,8%	-	39,7%	24,7%	-	100%	100%	-
% con sospensiva sul totale dei ricorsi assegnati alla sezione	54,9%	61,2%	-	47,2%	50,2%	-	41,9%	40,9%	-	46,5%	50,5%	-

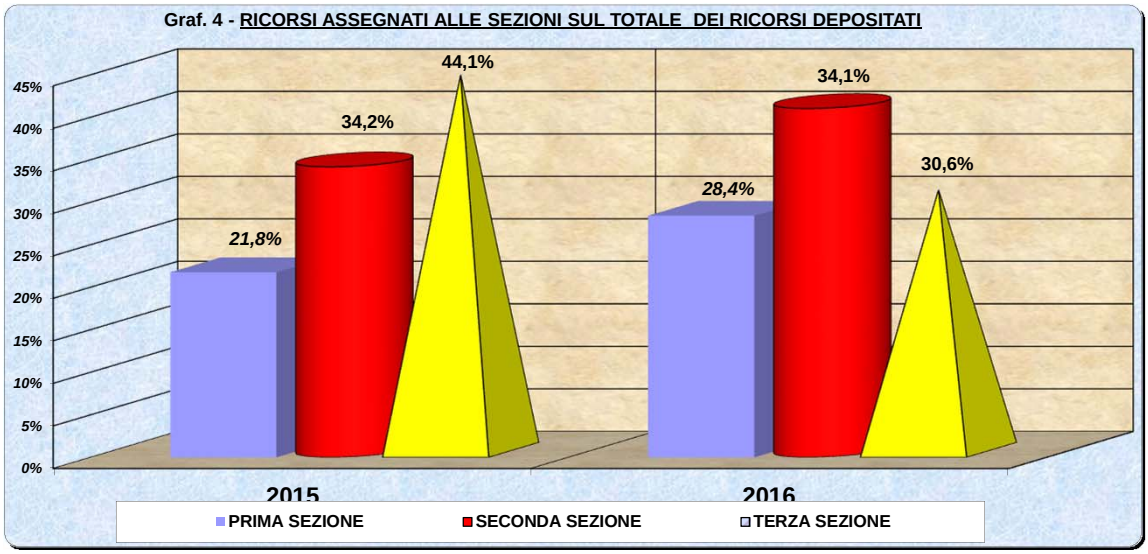

TAV. 5 - MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATI

MOTIVI AGGIUNTI	PRIMA SEZIONE			SECONDA SEZIONE			TERZA SEZIONE			TOTALE		
ANNO	2015	2016	% rispetto anno preced.	2015	2016	% rispetto anno preced.	2015	2016	% rispetto anno preced.	2015	2016	% rispetto anno preced.
ASSEGNATI ALLA SEZIONE	150	97	-35,3%	83	67	-19,3%	59	101	71,2%	292	265	-9,2%
% assegnati alla sezione sul totale dei motivi aggiunti depositati	51,4%	36,6%		28%	25%		20%	38%		100%	100%	
di cui con sospensiva	83	54	-34,9%	26	34	30,8%	33	48	45,5%	142	136	-4,2%
% motivi aggiunti con sospensiva sugli assegnati alla sezione	55,3%	55,7%		31,3%	50,7%		55,9%	47,5%		48,6%	51,3%	
% con sospensiva sul totale dei M.A. con sospensiva	58,5%	39,7%		18,3%	25,0%		23,2%	35,3%		100%	100%	

TAV. 6 - TOTALE DOMANDE PRESENTATE

RICORSI + MOTIVI AGGIUNTI	PRIMA SEZIONE			SECONDA SEZIONE			TERZA SEZIONE			TOTALE		
ANNO	2015	2016	% rispetto anno preced.	2015	2016	% rispetto anno preced.	2015	2016	% rispetto anno preced.	2015	2016	% rispetto anno preced.
ASSEGNATI ALLA SEZIONE	520	545	4,8%	664	714	7,5%	809	583	-27,9%	1.993	1.842	-7,6%
% assegnati alla sezione sul totale ricorsi depositati	26,1%	29,6%		33,3%	38,8%		40,6%	31,7%		100%	100%	
di cui con sospensiva	286	328	14,7%	300	359	19,7%	347	245	-29,4%	933	932	-0,1%
% con sospensiva sul totale con sospensiva	30,7%	35,2%		32,2%	38,5%		37,2%	26,3%		100%	100%	
% con sospensiva sugli assegnati alla sezione	55,0%	60,2%		45,2%	50,3%		42,9%	42,0%		46,8%	50,6%	

Graf. 5 - TOTALE DOMANDE ASSEGNATE ALLE SEZIONI SUL TOTALE DELLE DOMANDE DEPOSITATE

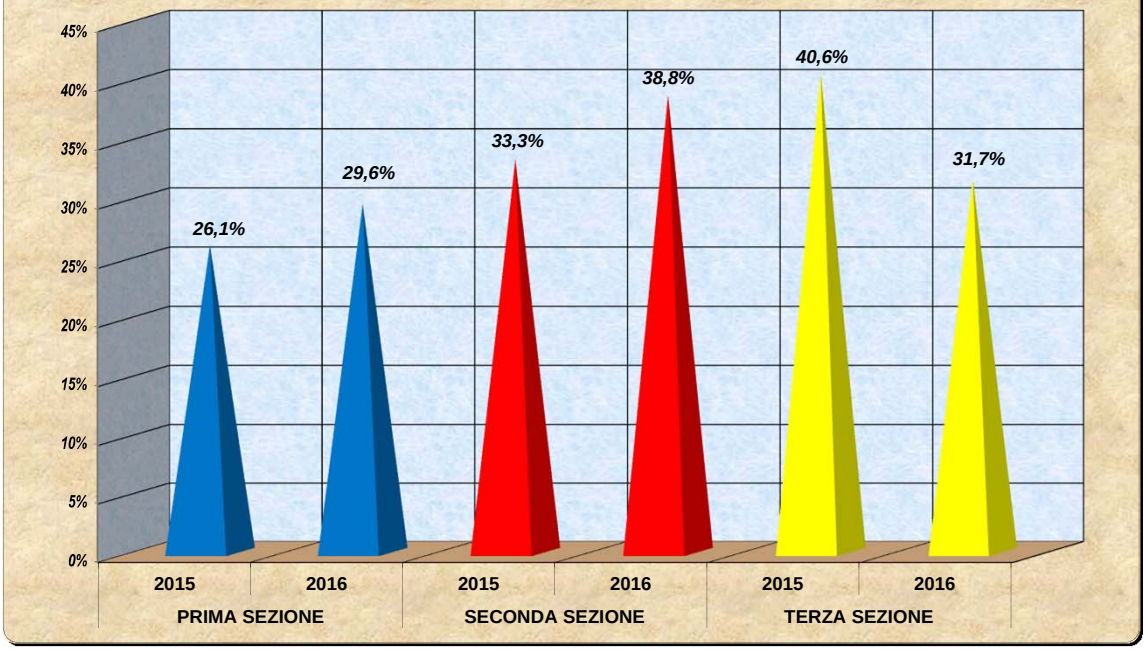

Tav. 7 - RICORSI DISTINTI PER TIPOLOGIA

TIPOLOGIA RICORSO	PRIMA SEZIONE			SECONDA SEZIONE			TERZA SEZIONE			TOTALE		
	2015	2016	% rispetto anno preced.	2015	2016	% rispetto anno preced.	2015	2016	% rispetto anno preced.	2015	2016	% rispetto anno preced.
AVVERSO DINIEGO ACCESSO AI DOCUMENTI	-	-	N.C.	-	-	N.C.	46	50	9%	46	50	8,7%
AVVERSO SILENZIO DELLA P.A.	10	19	90%	18	24	33%	37	29	-22%	65	72	10,8%
ELETTORALE	-	-	0%	22	5	100%	-	-	-	22	5	-77,3%
IN OTTEMPERANZA	86	47	-45%	161	180	12%	73	46	-37%	320	273	-14,7%
OPPOSIZIONE DI TERZO	-	-	0%	-	-	0%	2	3	50%	2	3	50,0%
ORDINARIO	103	266	158%	362	392	8%	539	291	-46%	1.004	949	-5,5%
PER INGIUNZIONE	-	1	N.C.	2	2	0%	6	8	33%	8	11	37,5%
RISARCIMENTO DANNO	8	9	%	9	4	-56%	13	8	-38%	30	21	-30,0%
RITO ABBREVIATO	-	-	0%	-	1	100%	14	8	-43%	14	9	-35,7%
RITO APPALTI	157	94	-40%	-	32	100%	-	36	#DIV/0!	157	162	3,2%
TRASPOSIZIONE DA RICORSO STRAORDINARIO	6	12	100%	7	5	-29%	20	5	-75%	33	22	-33,3%
TOTALE	370	448	21%	581	645	11%	750	484	-35%	1.701	1.577	-7%

Graf. 6 - DIFFERENZA PERCENTUALE DEI RICORSI DEPOSITATI NEL 2016 RISPETTO AL 2015

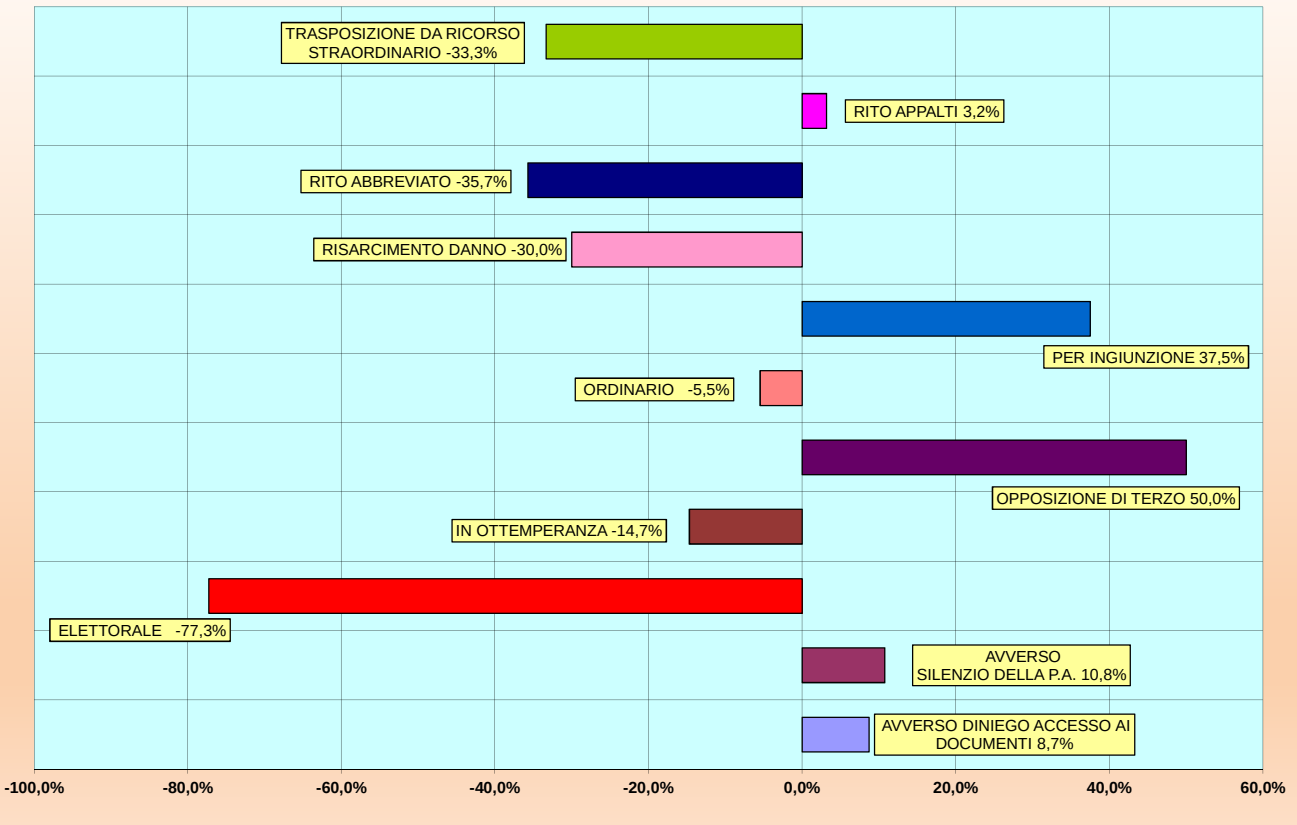

Tav. 8 - PROVVEDIMENTI PUBBLICATI NEL 2016

TIPOLOGIA PROVVEDIMENTI	PRIMA SEZIONE			SECONDA SEZIONE			TERZA SEZIONE			TOTALE ANNO		
	2015	2016	% rispetto anno 2015	2015	2016	% rispetto anno 2015	2015	2016	% rispetto anno 2015	2015	2016	% rispetto anno 2015
SENTENZE	361	297	-17,7%	435	403	-7,4%	408	379	-7,1%	1.204	1.079	-10,4%
SENTENZE BREVI	33	59	78,8%	62	45	-27,4%	68	51	-25,0%	163	155	-4,9%
TOTALE SENTENZE	394	356	-9,6%	497	448	-9,9%	476	430	-9,7%	1.367	1.234	-9,7%
% SENTENZE PER SEZIONE SUL TOTALE DELLE SENTENZE	28,82%	28,85%		36,36%	36,30%		34,82%	34,85%		100,00%	100,00%	
ORDINANZE CAUTELARI	173	118	-31,8%	204	214	4,9%	266	164	-38,3%	643	496	-22,9%
DECRETI CAUTELARI	34	42	23,5%	33	54	63,6%	37	21	-43,2%	104	117	12,5%
TOTALE PROVV. CAUTELARI	207	160	-22,7%	237	268	13,1%	303	185	-38,9%	747	613	-17,9%
% PROVVEDIMENTI CAUTELARI PER SEZIONE SUL TOTALE DEI PROVV. CAUTEL.	27,71%	26,10%		31,73%	43,72%		40,56%	30,18%		100%	100%	
ORDINANZE COLLEGIALI	59	90	52,5%	99	78	-21,2%	90	52	-42,2%	248	220	-11,3%
% ORD.COLLEGIALI PER SEZIONE SUL TOTALE DELLE ORD.COLL.	23,79%	40,91%		39,92%	35,45%		36,29%	23,64%		100%	100%	
DECRETI DECISORI	172	89	-48,3%	129	269	108,5%	96	235	144,8%	397	593	49,4%
ORDINANZE PRESIDENZIALI	3	5		6	8		11	5		20	18	
DECRETI INGIUNTIVI	0	1		2	2		6	10		8	13	
DECRETI COLLEGIALI	4	8		18	3		26	16		48	27	
DECRETI PRESIDENZIALI	5	5		20	11		5	13		30	29	
DISPOSITIVI DI SENTENZA	9	5		11	5		0	0		20	10	
DISPOSITIVI DI ORDINANZA	0	1		1	0		0	0		1	1	
GRATUITO PATROCINIO	0	2		0	23			8			33	
TOTALE PROVVEDIMENTI PER SEZIONE	853	720	-15,6%	1.020	1.092	7,1%	1.013	946	-6,6%	2.886	2.758	-4,4%
% TOTALE PROVVEDIMENTI PER SEZIONE SUL TOTALE GENERALE	29,56%	26,11%		35,34%	39,59%		35,10%	34,30%		100%	100%	

Graf. 7 - TOTALE SENTENZE DI SEZIONE RISPETTO AL TOTALE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO

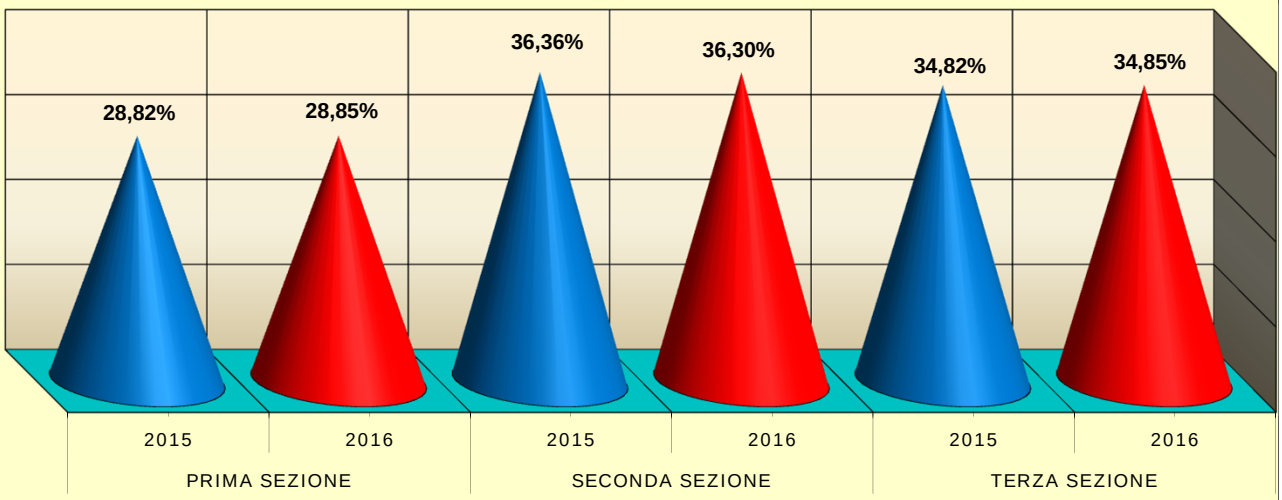

Tav. 9 - SENTENZE E SENTENZE BREVI DISTINTE PER ESITO

ESITO	PRIMA SEZIONE				SECONDA SEZIONE				TERZA SEZIONE				TOTALE PER TIPOLOGIA DI ESITO		TOTALE GENERALE SENTENZE PER TIPOLOGIA DI ESITO	% TOTALE ESITI SU TOTALE SENTENZE
	SENT. ORDIN.	SENT. BREVI	TOTALE PER SEZIONE	% esito sul totale esiti	SENT. ORDIN.	SENT. BREVI	TOTALE PER SEZIONE	% esito sul totale esiti	SENT. ORDIN.	SENT. BREVI	TOTALE PER SEZIONE	% esito sul totale esiti	TOTALE SENTENZE ORDIN.	TOTALE SENTENZE BREVI		
ACCOGLIE	103	19	**122**	*30%*	265	12	**277**	*57%*	113	12	**125**	*27%*	**481**	**43**	**524**	*38,8%*
RESPINGE	96	22	**118**	*29%*	65	7	**72**	*15%*	121	17	**138**	*30%*	**282**	**46**	**328**	*24,3%*
Accoglie Ric.Incid.	3	0	**3**	*1%*	0	0	**0**	*0%*	1	0	**1**	*0%*	**4**	**0**	**4**	*0,3%*
Respinge Ric.Incid.	1	0	**1**	*0%*	0	0	**0**	*0%*	1	0	**1**	*0%*	**2**	**0**	**2**	*0,1%*
Improcedibile Ric.Incid.	3	0	**3**	*1%*	1	0	**1**	*0%*	0	0	**0**	*0%*	**4**	**0**	**4**	*0,3%*
INAMMISSIBILE	32	3	**35**	*9%*	24	3	**27**	*6%*	44	11	**55**	*12%*	**100**	**17**	**117**	*8,7%*
IRRICEVIBILE	4	1	**5**	*1%*	11	0	**11**	*2%*	3	5	**8**	*2%*	**18**	**6**	**24**	*1,8%*
IMPROCEDIBILE	18	1	**19**	*5%*	12	1	**13**	*3%*	19	4	**23**	*5%*	**49**	**6**	**55**	*4,1%*
DIFETTO DI GIURISDIZIONE	13	9	**22**	*5%*	9	8	**17**	*4%*	8	3	**11**	*2%*	**30**	**20**	**50**	*3,7%*
C. M. C.	30	1	**31**	*8%*	29	10	**39**	*8%*	42	4	**46**	*10%*	**101**	**15**	**116**	*8,6%*
RINUNZIA AL RICORSO	3	0	**3**	*1%*	1	0	**1**	*0%*	5	0	**5**	*1%*	**9**	**0**	**9**	*0,7%*
S. D. I.	30	5	**35**	*9%*	22	4	**26**	*5%*	47	0	**47**	*10%*	**99**	**9**	**108**	*8,0%*
ESTINTO	8	1	**9**	*2%*	0	1	**1**	*0%*	0	1	**1**	*0%*	**8**	**3**	**11**	*0,8%*
TOTALE ESITI	**344**	**62**	**406**	*100%*	**439**	**46**	**485**	*100%*	**404**	**57**	**461**	*100%*	**1187**	**165**	**1352**	*100,0%*
DI CUI ESITI MULTIPLI	-17	29	12		4	-16	-12		-4	-11	-15		-17	2	-15	
SENTENZE PUBBLICATE	361	33	**394**		435	62	**497**		408	68	**476**		**1204**	**163**	**1367**	

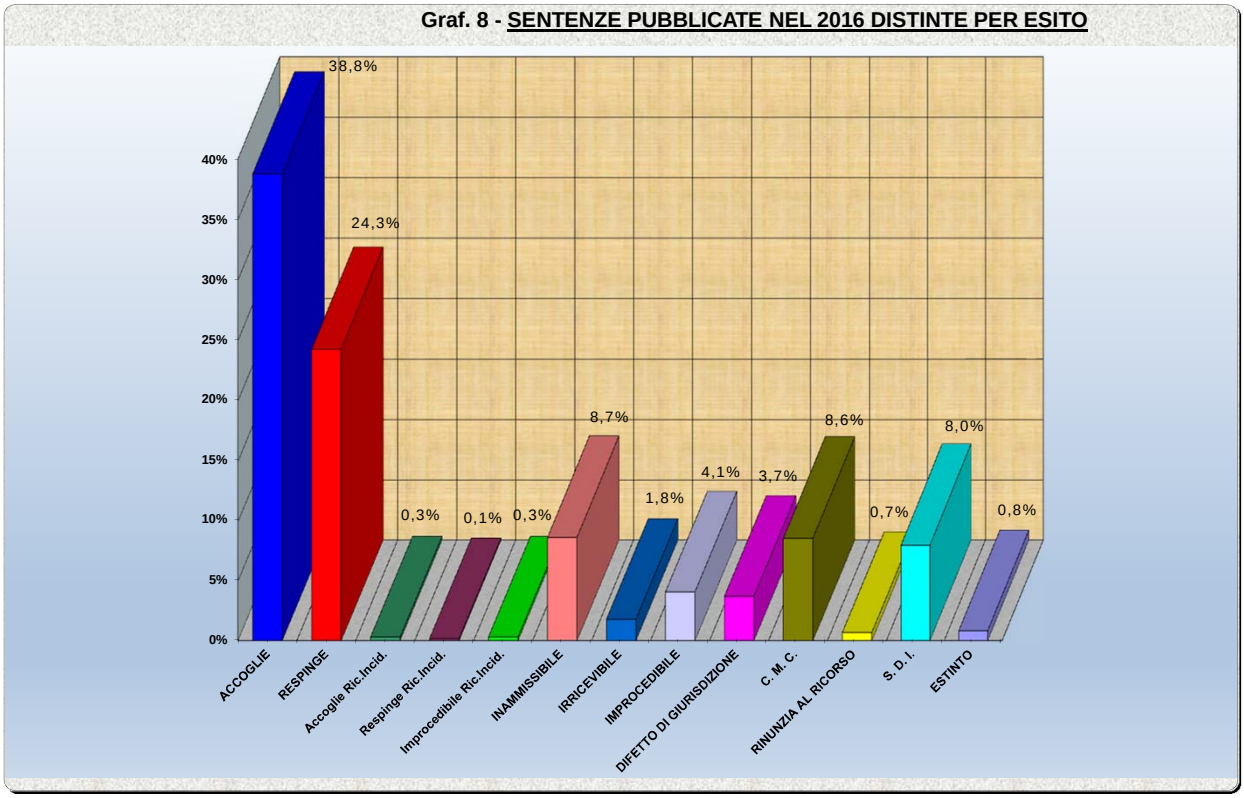

Tav. 10 - ORDINANZE E DECRETI CAUTELARI DISTINTI PER SEZIONE ED ESITO

ORDINANZA CAUTELARE							
ESITO	PRIMA SEZIONE	SECONDA SEZIONE	TERZA SEZIONE	Totale esiti 2016	*% Esiti 2016 sul totale esiti*	Totale esiti 2015	*% Esiti 2016 rispetto 2015*
ACCOLTO	38	92	53	183	***36,9%***	202	***-10,4%***
RESPINTO	72	117	78	267	***53,8%***	303	***-13,5%***
INTERLOCUTORIO	2	5	5	12	***2,4%***	25	***-108,3%***
RINUNZIA		-	28	28	***5,6%***	113	***-303,6%***
ALTRO	6			6	***1,2%***	-	***100,0%***
TOTALE	118	214	164	496	***100,0%***	643	***-29,6%***

DECRETO CAUTELARE							
ESITO	PRIMA SEZIONE	SECONDA SEZIONE	TERZA SEZIONE	Totale esiti 2016	*% Esiti 2015 sul totale esiti*	Totale esiti 2015	*% Esiti 2016 rispetto 2015*
ACCOLTO	24	30	10	64	***54,7%***	35	***45,3%***
RESPINTO	10	24	10	44	***37,6%***	54	***-22,7%***
ALTRE	8		1	9	***7,7%***	16	***-77,8%***
TOTALE	42	54	21	117	***100,0%***	105	***10,3%***

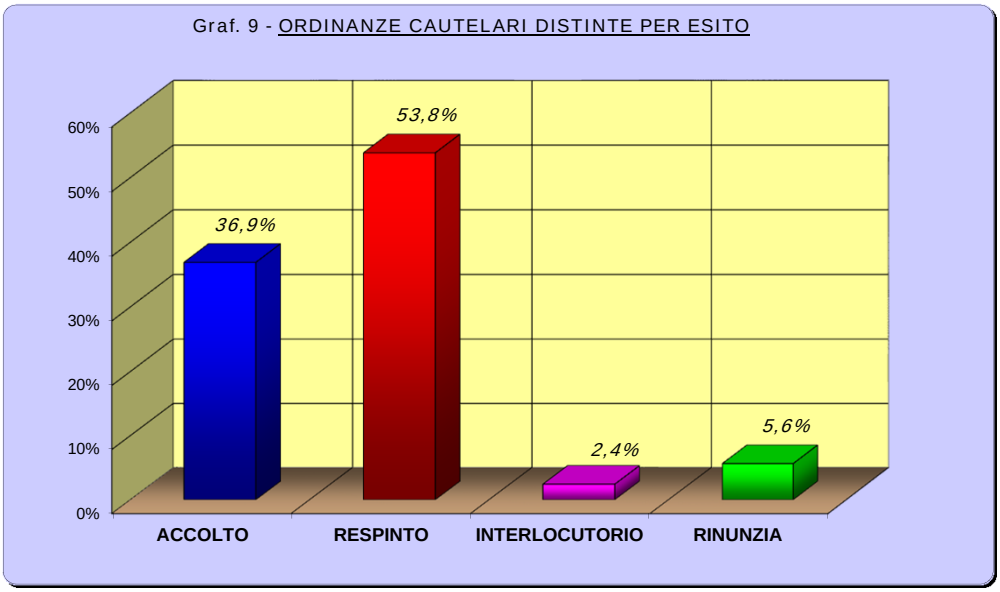

TAV. 11 - APPELLI DEPOSITATI AL CONSIGLIO DI STATO
AVVERSO PROVVEDIMENTI T.A.R. PUGLIA - BARI

AVVERSO SENTENZA/SENTENZA BREVE							
ANNO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	*% 2016 rispetto all'anno 2015*
SEZIONE PRIMA	**132**	**84**	**68**	**64**	**70**	**82**	***18,8%***
SEZIONE SECONDA	**72**	**106**	**90**	**75**	**56**	**40**	***-21,3%***
SEZIONE TERZA	**97**	**63**	**66**	**38**	**99**	**93**	***-15,8%***
TOTALE	301	253	224	177	225	215	***-5,6%***

AVVERSO ORDINANZA							
ANNO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	*% 2016 rispetto all'anno 2015*
SEZIONE PRIMA	**84**	**69**	**37**	**87**	**53**	**41**	***-13,8%***
SEZIONE SECONDA	**65**	**65**	**64**	**32**	**42**	**31**	***-34,4%***
SEZIONE TERZA	**29**	**25**	**21**	**16**	**22**	**18**	***-25,0%***
TOTALE	178	159	122	135	117	90	***-20,0%***

Tav. 12 - Esiti provvedimenti del C.D.S. pubblicate nel 2016
riguardanti appelli su sentenze del T.A.R. Puglia - Bari

ESITI DECISIONI							
ESITO	SEZIONE PRIMA	SEZIONE SECONDA	SEZIONE TERZA	TOTALE ESITO 2016	% sul totale esiti	TOTALE ESITO 2015	% 2016 rispetto 2015
ACCOGLIE	14	23	17	54	28,4%	76	-29%
RESPINGE	46	36	32	114	60,0%	125	-9%
DIFETTO DI GIURISDIZIONE				-	0,0%	2	0%
C.M.C. / S.D.I.		5	2	7	3,7%	13	-46%
IMPROCEDIBILE	3	5	1	9	4,7%	8	13%
INAMMISSIBILE		1	1	2	1,1%	6	-67%
IRRICEVIBILE			1	1	0,5%	1	0%
ESTINTO			2	2	1,1%	3	-33%
ALTRO		1		1	0,5%	3	-67%
TOTALE	63	71	56	190		248	-23%

ESITI ORDINANZE CAUTELARI EMESSE SULLE SENTENZE IMPUGNATE							
ESITO	SEZIONE PRIMA	SEZIONE SECONDA	SEZIONE TERZA	TOTALE ESITO 2016	% sul totale esiti	TOTALE ESITO 2015	% 2015 rispetto 2014
ACCOLTO	8	13	16	37	46,3%	25	48%
RESPINTO	16	12	6	34	42,5%	39	-13%
IMPROCEDIBILE	4		2	6	7,5%	-	100%
INAMMISSIBILE				-	0,0%	-	0%
INTERLOCUTORIO				-	0,0%	1	-100%
RINUNZIA			3	3	3,8%	3	0%
TOTALE	28	25	27	80		68	18%

Tav. 13 - Esiti odinanze cautelari del C.D.S. pubblicate nel 2016
e riguardanti appelli su ordinanze del T.A.R. Puglia - Bari

ESITO	SEZIONE PRIMA	SEZIONE SECONDA	SEZIONE TERZA	TOTALE ESITO 2016	% sul totale esiti	TOTALE ESITO 2015	% 2016 rispetto 2015
ACCOLTO	0	12	7	19	18,4%	47	-60%
RESPINTO	41	18	15	74	71,8%	70	6%
IMPROCEDIBILE	2	0	3	5	4,9%	2	150%
INAMMISSIBILE	0	0	0	0	0,0%	4	-100%
RINUNZIA	2	0	3	5	4,9%	3	67%
INTERLOCUTORIO	0	0	0	0	0,0%	1	N.C.
TOTALE	45	30	28	103		127	-19%